

Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

Verbale della Seduta del
Consiglio Comunale
in videoconferenza

**dd. 29 OTTOBRE 2020
ad ore 20,30**

Il giorno **VENTINOVE** del mese di **OTTOBRE** dell'anno **DUEMILAVENTI**, alle **ore 20,30** in videoconferenza, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica (mediante streaming) di prima convocazione (Avviso di convocazione prot. n. 12164 dd. 22.10.2020).

Presenti n. 16 Consiglieri:

1. ALTERIO MARIA RITA
2. ANTOLINI EUGENIO
3. ARMANI ALBERTO
4. BERTASO DANIELE
5. DORNA LUCA
6. FAILONI MARIO
7. FIORONI GIANMARCO
8. GIRARDINI MIRELLA
9. PAROLARI ROMINA
10. ROSSARO NICOLA
11. SALVATERRA FERRUCCIO
12. SANTONI KARYN
13. SCALFI LUCA
14. SFORZA MIRKO
15. STEFANI ROBERTO
16. ZAMBONI ROBERTO

Assenti giustificati i signori:

1. CAPPELLO OMAR

Assenti ingiustificato

1. PEDERZOLLI MATTIA

Assiste in videoconferenza il Segretario Generale dott. Diego Viviani, presente in Municipio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora Mirella Girardini, in videoconferenza e presente nella sede Municipale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dei punti iscritti all'Ordine del Giorno.

ORDINE DEL GIORNO
del **29 OTTOBRE 2020**

1. Nomina scrutatori. Approvazione verbali delle sedute precedenti dd. 29 luglio 2020 e 19 agosto 2020.
2. Eventuali domande di attualità.
3. Petizione popolare presentata il 21 agosto 2020 avente ad oggetto "Ripristino parcheggi a sosta limitata (max 30 minuti) in Viale Dante Alighieri".
4. Opposizione presentata in data 31.08.2020 alla deliberazione consiliare n. 28/2020 avente ad oggetto: *"Delibera consiliare n. 11 del 26.05.2020 relativa a estinzione uso civico area interessata struttura ricettiva località Le Sole. Modificazioni – sospensione uso civico in luogo di sgravio."*
5. Esame ed approvazione del nuovo "Regolamento per la disciplina e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza di ripresa video e di immagini".
6. Ratifica deliberazione giuntale n. 189/2020 dd. 22.09.2020 avente ad oggetto "Variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa del Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022 (3° provvedimento) – urgente".
7. Ratifica deliberazione giuntale n. 223/2020 dd. 15.10.2020 avente ad oggetto "Variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa del Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022 (4° provvedimento) – urgente".
8. Affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01.01.2021-31.12.2025. Approvazione dello schema di convenzione.
9. Autorizzazione ai sensi dell'articolo 106 della L.P. 15/15 s.m.i. al rilascio della prima variante al permesso di costruire in deroga n. 09/2020 di data 04.08.2020 per i lavori di recupero tramite demolizione e ricostruzione e ricomposizione volumetrica della p.ed. 1624 in C.C. Tione I^ parte, località Dosse.
10. Autorizzazione ai sensi dell'articolo 106 della L.P. 15/15 s.m.i. al rilascio del permesso di costruire in deroga per i lavori di recupero tramite demolizione e ricostruzione della p.ed. 1413 in C.C. Tione I^ parte, località Marenda.

Punto 1 all'O.d.G.

La Presidente, constatato il numero legale dei presenti, apre la seduta per trattare l'ordine del giorno, evidenziando che si è collegati da remoto. Ciò è coerente con la visione del Governo, peraltro si voleva comunque fare così per permettere a tutta la cittadinanza di collegarsi in streaming e poter assistere al Consiglio.

Procede quindi con l'appello nominale.

Assente giustificato il consigliere Cappello Omar, assente ingiustificato il consigliere Pederzoli Mattia.

La Presidente nomina scrutatori i Consiglieri Rossaro Nicola e Santoni Karyn.

Si passa all'approvazione dei verbali delle sedute precedenti, del 29 luglio 2020 e del 19 agosto 2020.

Verbale seduta del 29 luglio 2020 si approva con voti favorevoli n. 14 e astenuti n. 2 (Armani e Dorna) su 16 consiglieri votanti.

Verbale seduta del 19 agosto 2020 si approva con voti favorevoli n. 13 e astenuti n. 3 (Armani, Dorna e Zamboni) su 16 consiglieri votanti.

Punto 2 all'O.d.G.

OGGETTO: Eventuali domande di attualità

Non sono pervenute domande di attualità.

Punto 3 all'O.d.G.

OGGETTO: Petizione popolare presentata il 21 agosto 2020 avente ad oggetto "Ripristino parcheggi a sosta limitata (max 30 minuti) in Viale Dante Alighieri".

La Presidente passa la parola alla consigliera Romina Parolari.

Vi sono problemi tecnici. Effettuata una breve sospensione la Presidente comunica che la consigliera Parolari ha problemi con la connessione.

Relaziona quindi il Sindaco.

Spiega che la maggioranza ha ritenuto di non accogliere la petizione e su questo è stato stilato un documento che sarà inviato alla prima firmataria signora Manuela Pellegrini.

Si era concordato che fosse letto dalla consigliera capogruppo Parolari ma visto che ci sono problemi di connessione ne dà lettura egli stesso, così che siano a conoscenza di tutta la cittadinanza le motivazioni del non accoglimento; ricorda che nella petizione si evidenziava che erano stati eliminati parcheggi su Viale Dante.

Relativamente a questo sottolinea che l'approccio dell'Amministrazione è quello di affrontare il problema in modo più generale, creando parcheggi in aree prossime al centro ma soprattutto intervenire per valorizzare e migliorare il centro abitato.

Il discorso dei parcheggi è quindi da vedere in un contesto più ampio e per questo la petizione non viene accolta.

La Presidente pone ai voti il non accoglimento.

Il consigliere Armani Alberto risulta scollegato

Ai voti: voti favorevoli al non accoglimento della petizione: n. 14, astenuta n. 1 (Santoni).

La petizione non viene accolta.

PETIZIONE POPOLARE PERVENUTA IL 21.08.2020 RELATIVA A “RIPRISTINO PARCHEGGI A SOSTA LIMITATA (MAX 30 MINUTI) IN VIALE DANTE ALIGHIERI”.
NON ACCOGLIMENTO.

Si è presa visione della petizione popolare citata in oggetto.

La stessa non può essere accolta.

Va infatti evidenziato che la rimozione dei posti auto siti in Viale Dante Alighieri è coerente con il programma di valorizzazione del centro abitato previsto dall'Amministrazione e nello specifico si rifà al progetto “Renovatio Tione”.

Il lotto C di tale progetto, lotto che interessa un tratto di Viale Dante prossimo al Parco Ville fino all'incrocio con Via Damiano Chiesa, tra l'altro prevede la realizzazione di nuovi parcheggi in superficie.

I lavori sono inseriti nel bilancio comunale, sono già stati appaltati e si prevede che saranno realizzati nel corso del 2021.

La generale revisione del sistema dei parcheggi che va ad interessare il centro abitato non è fine a se stessa, ma è da considerarsi all'interno di una strategia che investe l'intero territorio comunale e che si basa sull'individuazione di tre livelli di aree parcheggio:

- Creazione di aree “di testata” presso le principali arterie di accesso al paese in grado di ospitare un numero importante di veicoli, in particolare presso l'area ex Balestra, come previsto dal Documento Unico di Programmazione.
- Creazione di aree “di pertinenza” con capienza minore rispetto alle prime, ma inserite all'interno del tessuto urbano, sia con parcheggi in superficie che interrati.

Alcuni di questi già funzionanti, ad esempio: Via Stenico, retro cassa rurale, Via Nazzario Sauro, parcheggio interrato della biblioteca;

- utilizzo più razionale dei posti parcheggio esistenti in superficie, agendo sul tempo di sosta (disco orario con soste limitate), in modo da rendere maggiormente fruibili i parcheggi stessi, sull'esempio dell'attuale utilizzo di Via Prati .

In questa prospettiva si sta anche ragionando su una razionalizzazione del traffico veicolare (creazione di sensi unici) per alcune strade interne con conseguente realizzazione di nuovi posti macchina.

Il commercio in genere da tempo sta incontrando delle difficoltà e il fenomeno non riguarda di certo solo il nostro paese (per quanto ci riguarda attività di commercio ingrosso e dettaglio negli ultimi 5 anni sono diminuite del 18%), ma è legato alle mutate abitudini d'acquisto di tutti noi e all'avanzare di nuove forme e sistemi di commercio.

Non riteniamo che questo processo sia arginabile soltanto con qualche posto macchina in più o in meno.

E' un modo di fare commercio che è entrato in crisi, da qui la volontà dell'Amministrazione Comunale di presentare un cambio di paradigma che prevede un miglioramento della vivibilità del nostro paese in modo tale da renderlo maggiormente attrattivo.

In questa direzione vanno letti gli investimenti fatti e in essere che riguardano la riqualificazione urbana , l'ammodernamento di importanti strutture (nuova palestra delle scuole medie , nuova biblioteca), la creazione di eventi in grado di produrre maggior afflusso all'interno del paese (vedasi il mercato contadino), il progetto cultura (vedasi l'allestimento di uno spazio espositivo all'interno dell'edificio sede del comune in collaborazione con la fondazione Museo Storico del Trentino), il progetto ospitalità (vedasi il progetto "Ca da Mont" e realizzazione struttura turistico ricettiva in loc. Le Sole), il progetto mobilità interna (E-bike sharing) ed altri in divenire .

Punto 4 all'O.d.G.

Deliberazione n. 34/2020 dd. 29.10.2020

OGGETTO: OGGETTO: Opposizione presentata in data 31.08.2020 alla deliberazione consiliare n. 28/2020 avente ad oggetto: "Delibera consiliare n. 11 del 26.05.2020 relativa a estinzione uso civico area interessata struttura ricettiva località Le Sole. Modificazioni – sospensione uso civico in luogo di sgravio."

MZ

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata l'opposizione presentata dal sig. Giacomo Scalfi in data 31.08.2020 alla deliberazione consiliare n. 28/2020 avente ad oggetto: "*Delibera consiliare n. 11 del 26.05.2020 relativa a estinzione uso civico area interessata struttura ricettiva località Le Sole. Modificazioni*" – *sospensione uso civico in luogo di sgravio*", che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Richiamato lo Statuto comunale, il quale definisce all'art. 34 le modalità di presentazione del ricorso alle deliberazioni giuntali e consiliari, la sua istruttoria ed il suo esito.

Dato atto che detta opposizione è stata trasmessa al Presidente del Consiglio comunale affinché sia posta all'Ordine del Giorno del Consiglio comunale per la sua trattazione, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 34 dello Statuto comunale.

Considerato quanto segue:

- ✓ gran parte delle argomentazioni e delle affermazioni sviluppate nel punto 1 dell'opposizione (ad es. la frase sottolineata e le altre connesse alla proprietà dei beni di uso civico) sono da considerarsi poco o nulla pertinenti rispetto all'oggetto della deliberazione consiliare n. 28/2020, che è volta ad operare la sospensione dell'uso civico su una serie di beni la cui gestione è di competenza del Comune di Tione di Trento. Va comunque notato che la circolare 2/2008 del Servizio Libro Fondiario della PAT è atto amministrativo che nella gerarchia delle fonti del diritto vale per i procedimenti del Servizio stesso e non è certo tale da qualificare tipologie di proprietà.

Ciò premesso e ribadito quanto specificato in delibera n. 28/2020 va anche chiarito che l'iniziativa è stata finanziata al Comune sul Piano di sviluppo territoriale e che la stessa è centrata su un edificio di proprietà comunale, che era in precedenza di proprietà privata e prima ancora del Comune di Tione (all'impianto del Libro Fondiario, 1909) poi inglobato nel Comune di Tione di Trento.

Va evidenziato che la legge 168/2017, legge nazionale operante in un settore in cui la Provincia dispone di competenza primaria, non stabilisce che le proprietà gravate da uso civico siano di tipo privatistico, al contrario (vedi art. 1) parla di "proprietà pubblica o collettiva" e "di terreni che il Comune amministra" e in ogni caso anche se fosse

diversamente trattasi di normativa di cui in Provincia di Trento si applicano solo i principi in conformità allo Statuto di Autonomia.

- ✓ Va evidenziato inoltre che a Consiglio e a Giunta e Sindaco è del tutto chiaro quando agiscono nell'ambito dell'amministrazione dei beni gravati da uso civico di Tione, essendo detta specificità connessa agli atti che assumono ed essendo gli stessi titolari per legge ad operare in tale maniera stante che gli usi civici di Tione sono gestiti dal Comune.

Nel caso specifico della deliberazione n. 28/2020 ciò è per di più chiaramente esplicitato ad inizio di pagina 4 della delibera.

- ✓ Va sottolineato che le valutazioni di merito del signor Giacomo Scalfi sono del tutto opinabili, paiono non fondate e comunque non sono condivisibili.

La deliberazione n. 28/2020 si inserisce in un progetto di valorizzazione dei monti di Tione che ha visto diversi e importanti interventi (acquedotto montano, elettrificazione, viabilità, progetto ospitalità diffusa ed ora progetto struttura ricettiva) che mirano a promuovere lo sviluppo economico e sociale della comunità locale nonché la tutela ambientale e lo sviluppo della montagna secondo le previsioni dell'art. 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, articolo che attribuisce al Comune detta competenza.

Le polemiche sulla disparità di trattamento tra uso civico di Tione (gestito dal Comune) e uso civico di Saone (gestito da una Amministrazione separata di cui il signor Giacomo Scalfi è Presidente) appaiono non solo infondate ma pretestuose, anche solo per il fatto che il Comune non è attualmente il gestore dell'uso civico di Saone e non può quindi intervenire su quest'ultimo.

E' peraltro del tutto ovvio che l'intento di promozione della comunità locale va ad interessare e a riflettersi su tutte le località che compongono il Comune, con le sue benefiche ricadute economiche e sociali.

Quanto alla quantificazione del canone lo stesso è congruo rispetto alla natura dei beni ed è previsto in un atto che ha preventivamente ottenuto pareri tecnico e contabile favorevoli.

La durata della sospensione, fissata in 25 anni, è adeguata per le motivazioni evidenziate in deliberazione n. 28 ed è ragionevole e auspicabile che entro la scadenza possa essere prorogata o comunque rinnovata vista la natura di struttura ricettiva a servizio della montagna a cui è legata. Si confida che la struttura possa essere a servizio del monte per molti e molti decenni.

Va infine evidenziato che il competente Servizio provinciale con determinazione n. 210 del 31 agosto 2020 ha provveduto ad autorizzare la sospensione dell'uso civico per anni 25 richiesta con la deliberazione n. 28/2020. Ciò a conferma della correttezza e della legittimità di quanto stabilito dalla deliberazione consiliare n. 28/2020.

Ritenuto pertanto di porre in votazione il non accoglimento dell'opposizione alla deliberazione consiliare n. 28/2020.

Rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile onde comunicare quanto prima al sig. Giacomo Scalfi l'esito in merito all'opposizione presentata.

Visto il parere favorevole sulla proposta di deliberazione espresso, ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa dal Responsabile della struttura interessata e dato atto che la presente deliberazione non presenta aspetto contabile per cui non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile .

Visto il C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.

Con n. 16 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti espressi per appello nominale dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. **di dichiarare non accoglibile**, per le motivazioni esposte in premessa e quindi sia dal punto di vista della legittimità che del merito, l'opposizione presentata dal sig. Giacomo Scalfi alla deliberazione consiliare n. 28/2020 avente ad oggetto: *Delibera consiliare n. 11 del 26.05.2020 relativa a estinzione uso civico area interessata struttura ricettiva località Le Sole. Modificazioni – sospensione uso civico in luogo di sgravio*, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. **di specificare**, per le motivazioni esposte in premessa, che l'opposizione presentata dal sig. Giacomo Scalfi alla deliberazione consiliare n. 28/2020 avente ad oggetto: *Delibera consiliare n. 11 del 26.05.2020 relativa a estinzione uso civico area interessata struttura ricettiva località Le Sole. Modificazioni – sospensione uso civico in luogo di sgravio* viene respinta.
3. **di incaricare** gli uffici ed il Sindaco degli atti esecutivi alla presente, nello specifico la trasmissione del presente provvedimento al sig. Giacomo Scalfi.
4. **di dichiarare** la presente deliberazione, vista l'urgenza di procedere secondo quanto esplicitato in premessa, con n. 16 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti, espressi per appello nominale dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e di dare atto che la stessa viene pubblicata all'Albo Comunale per dieci giorni consecutivi.
5. **di dare evidenza** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 da parte di chi vi abbia interesse. In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. competente nel termine di trenta giorni.

INTERVENTI

Prende la parola il Sindaco che spiega che l'opposizione è stata visionata dalla Giunta comunale ed è stata ritenuta, ai sensi dello Statuto comunale, trattabile dal Consiglio comunale e quindi inviata alla Presidente per essere posta all'ordine del giorno.

Spiega che l'opposizione non può essere accolta. Dà quindi illustrazione delle motivazioni per cui l'opposizione viene respinta. Spiega e si sofferma sull'impostazione dell'iniziativa della struttura ricettiva de Le Sole, che è importante per tutto il territorio comunale, compreso Saone.

La proposta di deliberazione e la valutazione del Comune hanno ottenuto i pareri tecnici favorevoli e paiono ragionevoli. Inoltre ricorda che il 31 agosto il Servizio provinciale ha provveduto ad autorizzare la sospensione dell'uso civico per 29 anni.

Chiede quindi di porre ai voti il non accoglimento dell'opposizione.

Si annota a verbale la dichiarazione del Consigliere Alberto Armani, che specifica che ora si è ricollegato e di essere favorevole anche al non accoglimento della petizione di cui al punto precedente.

Punto 5 all'O.d.G.

Deliberazione n. 35/2020 dd. 29.10.2020

OGGETTO: Esame ed approvazione del nuovo "Regolamento per la disciplina e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza di ripresa video e di immagini".

LF

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione consiliare n. 5/2012 dd. 25.01.2012 con la quale si è approvato il "Regolamento per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza".

Richiamata la deliberazione n. 360/2013 dd. 10.12.2013 con la quale è stato approvato il "Disciplinare – programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza".

Considerato che a partire dal 25 maggio 2018 è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri il Regolamento Ue 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) – relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, che abroga la direttiva 95/46/CE.

Dato atto che il Comandante del Corpo di Polizia Locale delle Giudicarie ha rilevato la necessità di disporre di un regolamento che disciplini, oltre all'attività di videosorveglianza svolta mediante telecamere, anche altri sistemi di ripresa video e di immagini (ad esempio dispositivi di videosorveglianza autonomi che possono essere anche non direttamente collegati alla centrale operativa del Corpo di Polizia Locale quali fototrappole, telecamere portatili, ecc.), ed ha quindi proposto l'adozione di un regolamento unico che disciplini l'utilizzo di tutti i vari sistemi di videosorveglianza e di contenuto possibilmente omogeneo per tutti i comuni che fanno parte della gestione associata del suddetto Corpo di Polizia Locale.

Ritenuto necessario adeguare il regolamento vigente sia per tenere conto di quanto rilevato dal Corpo di Polizia Locale, sia per adeguare il regolamento alle nuove disposizioni vigenti in materia di privacy.

Considerato che questo Comune con deliberazione della Giunta comunale n. 90/2020 dd. 19.05.2020 ha aderito al servizio di consulenza in materia di "privacy" attivato dal Consorzio dei Comuni Trentini per supportare gli Enti Soci nell'attuazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, e che in relazione a questo sono stati avviati contatti con il competente Servizio RPD.

Visto il testo del regolamento proposto in sostituzione del regolamento vigente, composto di n. 15 articoli e ritenuto di poterlo approvare in ogni sua parte.

Visto lo Statuto del Comune, nel testo approvato da ultimo con deliberazione consiliare n. 16/2019 del 17/6/2019, e, in particolare, l'art. 40, c. 1.

Visto il C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 del C.E.L. approvato con L.R. n. 2/2018, al fine di poter svolgere nel più breve tempo possibile le incombenze amministrative connesse al presente provvedimento.

Acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa espresso dal responsabile della struttura interessata ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. n. 2/2018 e ss.mm, e dato atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

Con voti favorevoli n. 16, contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi per appello nominale dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti, accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori,

DELIBERA

1. **di approvare** – in adeguamento al Regolamento Ue 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e a seguito delle esigenze espresse in premessa - il nuovo “Regolamento per la disciplina e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza di ripresa video e di immagini” composto di n. 15 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. **di dare atto** che con l'approvazione del regolamento di cui al punto 1) viene revocato il “Regolamento per l'utilizzo del sistema di videosorveglianza” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5/2012 dd. 25.01.2012;
3. **di dare indirizzo** alla Giunta comunale di procedere agli atti necessari al fine di pervenire all'approvazione di un nuovo “Disciplinare – programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza” secondo quanto previsto dal nuovo “Regolamento per la disciplina e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza di ripresa video e di immagini” approvato con la presente deliberazione;
4. **di dichiarare**, con separata votazione con voti favorevoli n. 16, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per appello nominale dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 del C.E.L. approvato con L.R. n. 2/2018 e ss.mm., al fine di poter svolgere nel più breve tempo possibile le incombenze amministrative connesse al presente provvedimento;
5. **di evidenziare** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 da parte di chi vi abbia interesse. In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. competente nel termine di trenta giorni.



COMUNE DI TIONE DI TRENTO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'UTILIZZO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA DI RIPRESA VIDEO E DI IMMAGINI

Indice

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Principi generali
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Ambito di applicazione
- Art. 5 - Informativa
- Art. 6 - Finalità di interesse pubblico o connesse all'esercizio di pubblici poteri
- Art. 7 - Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati
- Art. 8 - Designato per la gestione del sistema di videosorveglianza ed incaricati del trattamento
- Art. 9 - Trattamento e conservazione dei dati
- Art. 10 - Diritti dell'interessato
- Art. 11 - Tutela
- Art. 12 - Provvedimenti attuativi
- Art. 13 - Pubblicità del Regolamento
- Art. 14 - Entrata in vigore
- Art. 15 - Abrogazione

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Le immagini e le voci costituiscono dati personali, se per la loro qualità e per le loro caratteristiche, consentono di identificare una persona fisica a cui tali dati si riferiscono.
2. Il Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza, gestiti e utilizzati dal Comune di Tione di Trento nel territorio comunale, si svolga in conformità al Regolamento europeo 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003 e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Art. 2 - Principi generali

1. Le prescrizioni del Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità del trattamento di dati personali.
2. Principio di liceità: il trattamento di dati personali è lecito per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell'art. 6 del Regolamento europeo 679/2016.
3. Principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato in modo da ridurre al minimo necessario il trattamento di dati personali o da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite possono essere conseguite mediante dati anonimi.
4. Principio di proporzionalità: nel contemperare le esigenze di implementazione del sistema di videosorveglianza e il grado di rischio connesso al trattamento dei dati personali, va evitata la rilevazione di dati personali in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza, possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni pubblici, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci e inidonee altre misure, quali i controlli da parte di addetti, i sistemi di allarme, le misure di protezione degli ingressi e le abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
5. Principio di finalità: le finalità perseguite devono essere determinate, esplicite e legittime (art. 5 del Regolamento europeo 2016/679). Sono escluse finalità di prevenzione o accertamento dei reati, che competono ad altri enti. E' consentita la videosorveglianza come misura complementare, finalizzata a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici pubblici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi, in sede di giudizio civile o penale.
6. L'attività di videosorveglianza è esercitata osservando le seguenti prescrizioni:

- a) sono fornite alle persone che possono essere videoriprese indicazioni chiare, anche se sintetiche, in merito alla presenza in loco di impianti di videosorveglianza;
- b) è scrupolosamente rispettato il divieto di controllo a distanza dei lavoratori;
- c) sono raccolti i dati personali necessari per il perseguimento delle finalità, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti;

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per "sistema di videosorveglianza", qualunque impianto di ripresa video o di immagine, di lettura targa, fisse o mobili, composte da una o più telecamere, o comunque da sistemi in grado di riprendere e registrare video, immagini e suoni, utilizzato per le finalità indicate dall'art. 6 del presente regolamento;
- b) per "banca dati", il complesso di dati personali raccolti, conservati e acquisiti mediante l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, se per esigenze di sicurezza urbana, presso gli Uffici del Corpo di Polizia Locale delle Giudicarie, e se per altre esigenze come ad esempio la tutela di edifici pubblici (caserme VVF, biblioteca, ecc.) nelle relative strutture o con le modalità stabilite dai Responsabili delle medesime;
- c) per "trattamento" tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati personali;
- d) per "dato personale" qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche direttamente e rilevata con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- e) per "titolare" il Comune di Tione di Trento, nelle sue articolazioni organizzative interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità, ai mezzi ed alle modalità del trattamento dei dati personali
- f) per "designato per la gestione del sistema di videosorveglianza", la persona fisica cui sono attribuiti specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali mediante il sistema di videosorveglianza;
- g) per "interessato" la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- h) per "comunicazione" il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "diffusione" il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per "dato anonimo" il dato che in origine o a seguito di trattamento non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per "blocco" la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;

i) per "Regolamento 2016/679" il Regolamento europeo 2016/679 del parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

l) per "Codice" il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018.

Art. 4 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di trattamento di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio urbano e extraurbano del Comune di Tione di Trento e nelle sue proprietà al di fuori dal territorio Amministrativo.

Art. 5 – Informativa

1. Gli interessati sono informati che stanno per accedere o che si trovano in un'area o in una zona videosorvegliata e dell'eventuale raccolta e registrazione di dati personali mediante un modello semplificato di informativa "minima", installato in prossimità della stessa.

2. In presenza di più telecamere e in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese sono installate più informative.

Art. 6 – Finalità di interesse pubblico o connesse all'esercizio di pubblici poteri

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione del sistema di videosorveglianza sono connesse esclusivamente a compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri del Comune di Tione di Trento, riconosciuti e attribuiti dalla normativa statale, regionale e provinciale, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.

2. L'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza è finalizzato altresì a:

a. prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, le informazioni potranno essere condivise con altre forze dell'Ordine competenti a procedere nei casi di commissione di reati;

b. prevenire e reprimere fenomeni di degrado urbano e svolgere controlli volti ad accertare e sanzionare violazioni delle norme in materia ambientale e delle disposizioni del regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani, qualora risultino difficili o inefficaci l'attuazione di altre misure;

c. vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato, dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica;

d. controllare le aree considerate a maggiore rischio per la sicurezza, l'incolumità e l'ordine pubblico;

e. monitorare i flussi di traffico;

- f. attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
 - g. acquisire elementi probatori in fattispecie di violazioni penali o amministrative;
 - h. verificare l'osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di consentire l'adozione degli opportuni provvedimenti;
 - i. accertare violazioni alle norme del Codice della Strada ai sensi dell'art. 201 comma -bis lettere e), f), g), g-bis) del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e ss.mm., in conformità a quanto disposto dal Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza dd. 8.4.2010 (G.U. n. 99 dd. 29.04.2010) che richiama altresì la prassi ed il quadro normativo di settore riguardante talune violazioni del Codice della Strada.
3. Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, il trattamento interessa i dati delle persone fisiche che transitano nell'area interessata.

Art. 7 – Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

1. Il Comune di Tione di Trento effettua una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del Regolamento europeo 2016/679 per valutare i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche e individuare e implementare le misure adeguate per eliminare o ridurre al minimo gli stessi.

Art. 8 – Designato per la gestione del sistema di videosorveglianza e incaricati del trattamento

- 1. Compete al Comune di Tione di Trento, legalmente rappresentato dal Sindaco, individuare per iscritto il designato per la gestione del sistema di videosorveglianza.
- 2. Compete al designato per la gestione del sistema di videosorveglianza individuare per iscritto ed in numero limitato, le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e della visione delle riprese video e delle registrazioni.
- 3. Il designato per la gestione del sistema di videosorveglianza e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle vigenti normative e dalle disposizioni del Regolamento.
- 4. Il designato per la gestione del sistema di videosorveglianza e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.
- 5. I compiti e le funzioni connessi al trattamento di dati personali mediante il sistema di videosorveglianza affidati al designato per la gestione del sistema di videosorveglianza responsabile e agli incaricati devono essere analiticamente specificati.

Art. 9 – Trattamento e conservazione di dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 6 comma 2 e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali finalità;
 - c) raccolti e trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
2. Il trattamento di dati personali è effettuato garantendo un livello di sicurezza adeguato al rischio in ossequio alla previsione di cui all'art. 32 del Regolamento europeo 2016/679.

Art. 10 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, a seguito di presentazione di apposita istanza, ha diritto di:
 - a) conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
 - c) ottenere, a cura del designato per la gestione del sistema di videosorveglianza, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati;
 - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e delle loro origini;
 - l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione alle finalità per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica al titolare o al designato per la gestione del sistema di videosorveglianza, il quale deve provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

5. Nel caso di diniego alle richieste contenute nell'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatto salvo il ricorso alle forme di tutela amministrativa e giurisdizionale.

Art. 11 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene i profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia a quanto previsto dal Regolamento europeo 2016/679 e dal Codice.

Art. 12 – Provvedimenti attuativi

1. La Giunta comunale, sulla base dei principi e delle prescrizioni contenuti nel Regolamento, adotta il Disciplinare - programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.
2. Il Disciplinare - programma individua gli impianti di videosorveglianza del Comune o da esso gestiti installati sul territorio comunale, le caratteristiche e le modalità di utilizzazione degli stessi nonché gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali.
3. Il Disciplinare - programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è aggiornato periodicamente in relazione all'installazione di nuovi impianti di videosorveglianza o alle modifiche delle caratteristiche o delle modalità di utilizzo degli impianti stessi.

Art. 13 - Pubblicità del Regolamento

1. Il presente Regolamento è a disposizione del pubblico ed è pubblicato sul sito internet del Comune.

Art. 14 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 15 - Abrogazione

1. Il presente Regolamento abroga il "Regolamento per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5/2012 dd. 25.01.2012.

IL PRESENTE REGOLAMENTO E' STATO APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 35/2020 DD. 29.10.2020, IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

Punto 5

INTERVENTI

Relaziona il Sindaco che spiega che il Servizio di Polizia Locale ha evidenziato la necessità di adeguare il Regolamento alla nuova disciplina europea, oltreché per regolamentare nuove tecnologie di video sorveglianza.

Il Regolamento precedente era effettivamente piuttosto datato e andava aggiornato.

Punto 6 all'O.d.G.

Deliberazione n. 36/2020 dd. 29.10.2020

OGGETTO: Ratifica deliberazione giuntale n. 189/2020 dd. 22.09.2020 avente ad oggetto "Variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa del Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022 (3° provvedimento) – urgente".

GUA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione giuntale n. 189/2020 dd. 22.09.2020, avente ad oggetto: "Variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa del Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022 (3° provvedimento) - urgente", assunta dalla Giunta comunale con i poteri del Consiglio comunale, per motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 49 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, integralmente richiamata e allegata in copia alla presente deliberazione per quanto riguarda i prospetti relativi alle maggiori spese ed alle maggiori entrate, che pareggiano nell'importo di € 74.000,00.=.

Accertate le motivazioni di urgenza che hanno giustificato l'assunzione del provvedimento da parte della Giunta comunale con i poteri del Consiglio comunale.

Atteso che trattasi del primo provvedimento di variazione di bilancio adottato dalla Giunta comunale in via d'urgenza relativo all'esercizio finanziario 2020.

Riconosciuta la necessità di ratificare il provvedimento giuntale in narrativa, in termini di competenza, ai sensi del citato art. 49 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e dato atto che è rispettato il termine di 60 giorni per la stessa.

Rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di dare conclusione alla relativa pratica.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico –amministrativa e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Visto il C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 27/2018 dd. 11.10.2018.

Con n. 16 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti espressi per appello nominale dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti,

delibera

1. di **ratificare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, in termini di competenza, la deliberazione giuntale n. 189/2020 dd. 22.09.2020, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 183 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, avente come oggetto: "Variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa del Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022 (3° provvedimento) - urgente", variazioni che pareggiano nell'importo di € 74.000,00.=, originati da maggiori spese e da maggiori entrate, come da prospetti relativi allegati in copia alla presente.
2. di **dare atto** che la presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente, viene dichiarata, con n. 16 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 voti astenuti, espressi per appello nominale, **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 183 c. 4 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e viene pubblicata all'albo per dieci giorni consecutivi.
3. di **dare evidenza** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 del C.E.L. approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2;ed alternativamente:
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera GC 189 del 22/09/2020

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2022 Prev. esecut di competenza al data di produzione della stampa (f)
E 00.00.0000	CAP.0.001 VINCOLATO	0,00		0,00			0,00
E 04.00.0000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04.200.0000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	4.000,00		0,00			0,00
E 04.200.0001	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
E 04.200.0001	CAP.1199.000 CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PROVINCIA PER FINANZIAMENTO INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER PREVENZIONE E SISTEMAZIONE DANNI DA CALAMITA' PUBBLICHE	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04.200.0001	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04.200.0000	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04.00.0000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 00.00.0000	TOTALE ENTRATE	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera GC 189 del 22/09/2020

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. esecutive cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 00.00.0000	CAP.0.001 VINCOLATO	0,00		0,00	0,00
E 04.00.0000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	4.000,00	0,00	0,00
E 04.200.0000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	4.000,00			
E 04.200.0001	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				
E 04.200.0001	CAP.1199.000 CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PROVINCIA PER FINANZIAMENTO INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER PREVENZIONE E SISTEMAZIONE DANNI DA CALAMITA' PUBBLICHE	0,00		0,00	
E 04.200.0001	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E 04.200.0000	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E 04.00.0000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E 00.00.0000	TOTALE ENTRATE	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	74.000,00	70.000,00	70.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera GC 185 del 22/09/2020

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. esecutive cassa alla data di produzione della stan (d)
S 11.02.02.00	CAP.3685.020 LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI	0,00 0,00 70.000,00	70.000,00	0,00 0,00 70.000,00	70.000,00
S 11.02.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 0,00 70.000,00	70.000,00	0,00 0,00 70.000,00	70.000,00
S 11.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali	0,00 0,00 70.000,00	70.000,00	0,00 0,00 70.000,00	70.000,00
S 11.00.00.00	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00 0,00 70.000,00	70.000,00	0,00 0,00 70.000,00	70.000,00
S 00.00.00.00	TOTALE SPESE	5.000,00 5.000,00 74.000,00	79.000,00	5.000,00 5.000,00 74.000,00	79.000,00

Delibera GC del 22/09/2020

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. esecutive cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 09.00.00.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
S 09.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
S 09.05.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 09.05.02.00	CAP. 3248.000 SISTEMAZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI UC TIONE	-5.000,00		5.000,00	9.000,00
S 09.05.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	5.000,00	9.000,00	5.000,00	9.000,00
S 09.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	5.000,00	9.000,00	5.000,00	9.000,00
S 09.00.00.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.000,00	9.000,00	4.000,00	9.000,00
S 11.00.00.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile	-5.000,00		5.000,00	9.000,00
S 11.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali	-5.000,00		5.000,00	9.000,00
S 11.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	-4.000,00	9.000,00	4.000,00	9.000,00

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2022 Prev. esecut di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 09.00.00.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
S 09.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
S 09.05.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 09.05.02.00	CAP.3248.000 SISTEMAZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI UC TIONE	5.000,00					
		5.000,00					
		4.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S 09.05.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	5.000,00					
		5.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
S 09.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	5.000,00					
		5.000,00					
		4.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S 09.00.00.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.000,00					
		5.000,00					
		4.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S 11.00.00.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile						
S 11.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali						
S 11.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 11.02.02.00	CAP.3685.020 LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI	0,00					
		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera GC del 22/09/2020

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) importo variazione (a)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2022 Prev. esecut di competenza al data di produzione della stampa (f)
S 11.02.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 -- 0,00 70.000,00	70.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 11.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali	0,00 0,00 70.000,00	70.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 11.00.00.00	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00 0,00 70.000,00	70.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 00.00.00.00	TOTALE SPESE	5.000,00 5.000,00 74.000,00	79.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

Punto 6

INTERVENTI

Relazione l'Assessore Failoni.

Si tratta di una variazione urgente effettuata per i lavori di somma urgenza in località Le Noval e per edifici usi civili per frazionamento Bait Cacciador e Stablo Marc. La variazione pareggia su 74.000,00 euro.

Punto 7 all'O.d.G.

Deliberazione n. 37/2020 dd. 29.10.2020

OGGETTO: Ratifica deliberazione giuntale n. 223/2020 dd. 15.10.2020 avente ad oggetto "Variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa del Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022 (4° provvedimento) – urgente".

GUA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione giuntale n. 223/2020 dd. 15.10.2020, avente ad oggetto: "Variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa del Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022 (4° provvedimento) - urgente", assunta dalla Giunta comunale con i poteri del Consiglio comunale, per motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 49 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, integralmente richiamata e allegata in copia alla presente deliberazione per quanto riguarda i prospetti relativi alle maggiori spese ed alle maggiori entrate, che pareggiano nell'importo di € 124.700,00.=.

Accertate le motivazioni di urgenza che hanno giustificato l'assunzione del provvedimento da parte della Giunta comunale con i poteri del Consiglio comunale.

Atteso che trattasi del secondo provvedimento di variazione di bilancio adottato dalla Giunta comunale in via d'urgenza relativo all'esercizio finanziario 2020.

Riconosciuta la necessità di ratificare il provvedimento giuntale in narrativa, in termini di competenza, ai sensi del citato art. 49 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e dato atto che è rispettato il termine di 60 giorni per la stessa.

Rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di dare conclusione alla relativa pratica.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico –amministrativa e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Visto il C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 27/2018 dd. 11.10.2018.

Con n. 16 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti espressi per appello nominale dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti,

delibera

4. di **ratificare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, in termini di competenza, la deliberazione giuntale n. 223/2020 dd. 15.10.2020, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 183 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, avente come oggetto: "Variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa del Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022 (4° provvedimento) - urgente", variazioni che pareggiano nell'importo di € 124.700,00.=, originati da maggiori spese e da maggiori entrate, come da prospetti relativi allegati in copia alla presente.
5. di **dare atto** che la presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente, viene dichiarata, con n. 16 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 voti astenuti, espressi per appello nominale, **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 183 c. 4 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e viene pubblicata all'albo per dieci giorni consecutivi.
6. di **dare evidenza** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 del C.E.L. approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2; ed alternativamente:
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera GC 223 del 15/10/2020

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

Act. A

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) importo variazione (a)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) importo variazione (c)	2021 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) importo variazione (e)	2022 Prev. esecut di competenza al data di produzione della stampa (f)
E 04.00.0000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
E 04.200.0000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti						
E 04.200.0001	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
E 04.200.0001	CAP.1198.000 CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PROVINCIA PER FINANZIAMENTO INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER PREVENZIONE E SISTEMAZIONE DANNI DA CALAMITA' PUBBLICHE	0,00					
E 04.200.0001	CAP.1342.000 CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI DERIVAZIONI ACQUA CENTRALI IDROELETTRICHE	70.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04.200.0001	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	73.000,00		0,00			
E 04.200.0000	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	745.198,07	972.483,45	590.818,00	590.818,00	590.818,00	590.818,00
E 04.200.0000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	990.783,45	1.115.483,45	590.818,00	590.818,00	590.818,00	590.818,00
E 00.00.0000	TOTALE ENTRATE	124.700,00	1.115.483,45	0,00	590.818,00	0,00	590.818,00
		745.198,07		590.818,00			
		990.783,45		590.818,00			
		124.700,00		0,00			
		745.198,07		590.818,00			
		990.783,45		590.818,00			
		124.700,00		0,00			
		745.198,07		590.818,00			
		990.783,45		590.818,00			
		124.700,00		0,00			
		745.198,07		590.818,00			
		990.783,45		590.818,00			
		124.700,00		0,00			
		745.198,07		590.818,00			
		990.783,45		590.818,00			
		124.700,00		0,00			
		745.198,07		590.818,00			
		990.783,45		590.818,00			
		124.700,00		0,00			
		745.198,07		590.818,00			
		990.783,45		590.818,00			
		124.700,00		0,00			
		745.198,07		590.818,00			
		990.783,45		590.818,00			
		124.700,00		0,00			
		745.198,07		590.818,00			
		990.783,45		590.818,00			
		124.700,00		0,00			
		745.198,07		590.818,00			
		990.783,45		590.818,00			
		124.700,00		0,00			
		745.198,07		590.818,00			
		990.783,45		590.818,00			
		124.700,00		0,00			
		745.198,07		590.818,00			
		990.783,45		590.818,00			
		124.700,00		0,00			
		745.198,07		590.818,00			
		990.783,45		590.818,00			
		124.700,00		0,00			
		745.198,07		590.818,00			
		990.783,45		590.818,00			
		124.700,00		0,00			
		745.198,07		590.818,00			
		990.783,45		590.818,00			
		124.700,00		0,00			
		745.198,07		590.818,00			
		990.783,45		590.818,00			
		124.700,00		0,00			
		745.198,07		590.818,00			
		990.783,45		590.818,00			
		124.700,00		0,00			
		745.198,07		590.818,00			
		990.783,45		590.818,00			
		124.700,00		0,00			
		745.198,07		590.818,00			
		990.783,45		590.818,00			
		124.700,00		0,00			
		745.198,07		590.818,00			
		990.783,45		590.818,00			
		124.700,00		0,00			
		745.198,07		590.818,00			
		990.783,45		590.818,00			
		124.700,00		0,00			
		745.198,07		590.818,00			
		990.783,45		590.818,00			
		124.700,00		0,00			
		745.198,07		590.818,00			
		990.783,45		590.818,00			
		124.700,00		0,00			
		745.198,07		590.818,00			
		990.783,45		590.818,00			
		124.700,00		0,00			
		745.198,07		590.818,00			
		990.783,45		590.818,00			
		124.700,00		0,00			
		745.198,07		590.818,00			
		990.783,45		590.818,00			
		124.700,00		0,00			
		745.198,07		590.818,00			
		990.783,45		590.818,00			
		124.700,00		0,00			
		745.198,07		590.818,00			
		990.783,45		590.818,00			
		124.700,00		0,00			
		745.198,07		590.818,00			
		990.783,45		590.818,00			
		124.700,00		0,00			
		745.198,07		590.818,00			
		990.783,45		590.818,00			
		124.700,00		0,00			
		745.198,07		590.818,00			
		990.783,45		590.818,00			
		124.700,00		0,00			
		745.198,07		590.818,00			
		990.783,45		590.818,00			
		124.700,00		0,00			
		745.198,07		590.818,00			
		990.783,45		590.818,00			
		124.700,00		0,00			
		745.198,07		590.818,00			
		990.783,45		590.818,00			
		124.700,00		0,00			
		745.198,07		590.818,00			
		990.783,45		590.818,00			
		124.700,00		0,00			
		745.198,07		590.818,00			
		990.783,45		590.818,00			
		124.700,00		0,00			
		745.198,07		590.818,00			
		990.783,45		590.818,00			
		124.700,00		0,00			
		745.198,07		590.818,00			
		990.783,45		590.818,00			
		124.700,00		0,00			
		745.198,07		590.818,00			
		990.783,45		590.818,00			
		124.700,00		0,00			
		745.198,07		590.818,00			
		990.783,45		590.818,00			
		124.700,00		0,00			
		745.198,07		590.818,00			
		990.783,45		590.818,00			
		124.700,00		0,00			
		745.198,07		590.818,00			
		990.783,45		590.818,00			
		124.700,00		0,00			
		745.198,07		590.818,00			
		990.783,45		590.818,00			
		124.700,00		0,00			
		745.198,07		590.818,00			
		990.783,45		590.818,00			
		124.700,00		0,00			
		745.198,07		590.818,00			
		990.783,45		590.818,00			
		124.700,00		0,00			
		745.198,07		590.818,00			
		990.783,45		590.818,00			
		124.700,00		0,00			
		745.198,07		590.818,00			
		990.783,45		590.818,00			
		124.700,00		0,00			
		745.198,07		590.818,00			
		990.783,45		590.818,00			
		124.700,00		0,00			
		745.198,07		590.818,00			
		990.783,45		590.818,00			
		124.700,00		0,00			
		745.198,07		590.818,00			
		990.783,45		590.818,00			
		124.700,00		0,00			
		745.198,07		590.818,00			
		990.783,45		590.818,00			
		124.700,00		0,00			
		745.198,07		590.818,00			
		990.783,45		590.818,00			
		124.700,00		0,00			
		745.198,07		590.818,00			
		990.783,45		590.818,00			
		124.700,00		0,00			
		745.198,07		590.818,00			
		990.783,45		590.818,00			
		124.700,00		0,00			
		745.198,07		590.818,00			
		990.783,45		590.818,00			
		124.700,00		0,00			
		745.198,07		590.818,00			
		990.783,45		590.818,00			
		124.700,00		0,00			
		745.198,07		590.818,00			
		990.783,45		590.818,00			
		124.700,00		0,00			
		745.198,07		590.818,00			
		990.783,45		590.818,00			
		124.700,00		0,00			
		745.198,07		590.818,00			
		990.783,45		590.818,00			
		124.700,00		0,00			
		745.198,07		590.818,00			
		990.783,45		590.818,00			
		124.700,00		0,00			
		745.198,07		590.818,00			
		990.783,45		590.818,00			
		124.700,00		0,00			
		745.198,07		590.818,00			
		990.783,45		590.818,00			
		124.700,00		0,00			
		745.198,07		590.818,00			
		990.783,45		590.818,00			
		124.700,00		0,00			
		745.198,07		590.818,00			
		990.783,45		590.818,00			</

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera GC 223 del 15/10/2020

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2022 Prev. esecut di competenza al data di produzior della stampa (f)
S 11.00.00.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile						
S 11.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali						
S 11.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 11.02.02.00	CAP.3665.020 LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI	0,00 70.000,00 124.700,00	194.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S 11.02.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 70.000,00 124.700,00	194.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S 11.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali	0,00 70.000,00 124.700,00	194.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S 11.00.00.00	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00 70.000,00 124.700,00	194.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S 00.00.00.00	TOTALE SPESE	0,00 70.000,00 124.700,00	194.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera GC 22 del 15/10/2020

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 11.00.00.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile				
S 11.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamità naturali				
S 11.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 11.02.02.00	CAP.3685.020 LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI	-0,00		0,00	
		70.000,00		70.000,00	
		124.700,00	194.700,00	124.700,00	194.700,00
S 11.02.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00		0,00	
		70.000,00		70.000,00	
		124.700,00	194.700,00	124.700,00	194.700,00
S 11.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamità naturali	0,00		0,00	
		70.000,00		70.000,00	
		124.700,00	194.700,00	124.700,00	194.700,00
S 11.00.00.00	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	-0,00		0,00	
		70.000,00		70.000,00	
		124.700,00	194.700,00	124.700,00	194.700,00
S 00.00.00.00	TOTALE SPESE	0,00		0,00	
		70.000,00		70.000,00	
		124.700,00	194.700,00	124.700,00	194.700,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera GC 223 del 15/10/2020

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) importo variazione (a)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. Iniziale cassa (d - c) importo variazione (c)	2020 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 04.00.0000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
E 04.200.0000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti				
E 04.200.0001	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				
E 04.200.0001	CAP.1199.000 CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PROVINCIA PER FINANZIAMENTO INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER PREVENZIONE E SISTEMAZIONE DANNI DA CALAMITA' PUBBLICHE	0,00 70.000,00 73.000,00	143.000,00	0,00 70.000,00 73.000,00	143.000,00
E 04.200.0001	CAP.1342.000 CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI DERIVAZIONI ACQUA CENTRALI IDROELETTRICHE	745.198,07 920.783,45 51.700,00	972.483,45	745.198,07 1.018.739,14 51.700,00	1.070.439,14
E 04.200.0001	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	745.198,07 990.783,45 124.700,00	1.115.483,45	745.198,07 1.088.739,14 124.700,00	1.213.439,14
E 04.200.0000	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	745.198,07 990.783,45 124.700,00	1.115.483,45	745.198,07 1.088.739,14 124.700,00	1.213.439,14
E 04.00.0000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	745.198,07 990.783,45 124.700,00	1.115.483,45	745.198,07 1.088.739,14 124.700,00	1.213.439,14
E 00.00.0000	TOTALE ENTRATE	745.198,07 990.783,45 124.700,00	1.115.483,45	745.198,07 1.088.739,14 124.700,00	1.213.439,14

Punto 7

INTERVENTI

Relaziona l'Assessore Failoni.

La variazione di bilancio è stata effettuata dalla Giunta comunale in quanto urgente. Anche questa variazione, che pareggia su euro 124.700,00, si è resa necessaria per un intervento di somma urgenza, in quanto ai piedi della palestra di roccia in località Miravalle ci sono state cadute di sassi e quindi si è reso necessario intervenire con urgenza.

Punto 8 all'OdG

Deliberazione n. 38/2020 dd. 29.10.2020

OGGETTO: Affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01.01.2021-31.12.2025. Approvazione dello schema di convenzione.

CB

IL CONSIGLIO COMUNALE

Accertato che in data 31 dicembre 2020 è in scadenza l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale, attualmente gestito dalla Cassa Rurale Adamello Brenta con sede legale in Tione di Trento.

Preso atto che:

- la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", è andata ad impattare anche sulla normativa inerente la regolamentazione del Servizio di Tesoreria, stabilendo l'applicazione pressoché in toto, in materia della Tesoreria, del D.Lgs. 267/2000 e s.m. (artt. da 209 a 226 del Titolo V – TESORERIA);
- il Comune di Tione di Trento non è soggetto al sistema di Tesoreria Unica di cui alla L. 29 ottobre 1984, n. 720 e s.m.;
- l'art. 203 del Codice degli Enti Locali stabilisce che i Comuni affidano il servizio di Tesoreria ad un istituto bancario autorizzato a svolgere attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 o ad altri soggetti autorizzati dalla legge;
- l'art. 209 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. individua l'oggetto del Servizio di Tesoreria nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie;
- il comma 1 dell'art. 210 del sopracitato Decreto dispone che l'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza e che, qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere per non più di una volta al rinnovo del contratto di Tesoreria nei confronti del medesimo soggetto; il comma 2 dello stesso articolo, prevede inoltre che il rapporto sia regolato in base ad una Convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'Ente;
- il regolamento di contabilità del Comune di Tione di Trento, cui rimanda il comma 1 dell'art. 210 del D.Lgs. 267/2000, all'art. 47, prevede che il servizio di Tesoreria sia affidato mediante procedura aperta o negoziata, previa pubblicazione di bando di gara, secondo la legislazione vigente;

Considerato che il Decreto fiscale 124/2019, GU 301 del 24/12/19, ha abrogato i commi 1 e 3 dell'art. 216 e il comma 2 dell'art. 226 lettera a) del TUEL, e pertanto il tesoriere non effettua più i controlli sugli stanziamenti di bilanci.

Con il presente provvedimento si procede quindi ad approvare lo schema di convenzione per il Servizio di Tesoreria per il Comune di Tione di Trento composto da n. 36 articoli, predisposto dal Servizio Finanziario e dal Segretario generale, quale allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Lo schema di convenzione contiene i seguenti elementi essenziali:

- a) oggetto del servizio (complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente);
- b) durata (cinque anni con possibilità di rinnovo per altri cinque anni);
- c) modalità di svolgimento e disciplina dei rapporti tra il Comune ed il Tesoriere;
- d) garanzie e condizioni.

Richiamata la normativa in materia di affidamento di servizi di cui alla L.P. sui contratti 23/1990 e s.m. ed al Codice dei Contratti per quanto applicabile in provincia di Trento.

In particolare, ai fini dell'affidamento del servizio di Tesoreria, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, dovrà essere attivata la Richiesta di offerta (R.D.O.) mediante invito a confronto concorrenziale di operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio, previa indagine di mercato mediante manifestazione di interesse.

L'aggiudicazione sarà disposta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa che preveda quindi la presentazione:

- di un'offerta tecnica (con riguardo ad elementi quali ad esempio la presentazione di proposte di servizi innovativi e migliorativi, aggiuntivi rispetto alla convenzione, ed altri elementi tecnici);
- di un'offerta economica (che comprenda elementi quali ad esempio i tassi di interesse attivo e passivo, valute per riscossioni e pagamenti, commissioni per particolari servizi bancari, ed altri aspetti economici che saranno precisati in sede di bando di gara).

Per quanto riguarda il corrispettivo, si ritiene di quantificare in Euro 5.000,00 annui, oltre ad IVA, l'importo da porre a base della gara per l'affidamento del Servizio.

Con successiva deliberazione la Giunta comunale procederà ad indire il confronto concorrenziale per l'affidamento del servizio di Tesoreria, approvando le condizioni di gara.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita e fatta propria la relazione che precede;

Rilevato che ai sensi di quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, il servizio di Tesoreria viene disciplinato da una convenzione approvata dall'organo consiliare dell'ente e dalle altre norme in materia;

Atteso in particolare, per quanto attiene alcuni elementi della Convenzione di Tesoreria, che:

- è previsto un compenso a favore del Tesoriere quantificato in Euro 5.000,00 annui a base di gara su cui sarà effettuata offerta in ribasso;
- la durata è stabilita in cinque anni, con decorrenza dal 01.01.2021 e scadenza al 31.12.2025, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di contabilità e dal D.Lgs. 267/2000, con opzione di proroga;
- il servizio sarà affidato mediante gara ufficiosa con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16, 17 e 73 della L.P. 2/2016 e s.m. all'Istituto che otterrà il maggior punteggio sulla base di una griglia di punteggi riferiti ad elementi tecnici ed economici indicati in apposito allegato all'invito a gara ufficiosa (Parametri ed elementi di valutazione dell'offerta);

Dato atto che l'approvazione dell'invito a gara ufficiosa e l'indizione della stessa avverranno con successivo provvedimento/i relativamente al quale/ai quali provvederanno la giunta comunale e gli uffici competenti;

Ritenuto ora necessario procedere all'approvazione dello schema di convenzione per il servizio di Tesoreria del Comune di Tione di Trento, predisposto dal Servizio Finanziario o dal segretario generale nel rispetto delle norme sopra richiamate ed **allegato alla presente deliberazione** per formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto opportuno e necessario avviare la procedura per l'appalto del servizio di che trattasi con decorrenza dal 01 gennaio 2021 e per 5 anni, fino al 31 dicembre 2025, come predetto.

Specificato che la valutazione delle offerte pervenute sarà effettuata in base ai criteri stabiliti in sede di lettera di invito alla gara da parte della Commissione costituita ai sensi del Regolamento comunale di contratti.

Accertata la propria competenza a deliberare, visto il disposto dell'art. 210, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.;

Atteso che la Convenzione verrà stipulata in forma di scrittura privata tra le parti, stante l'importo di contratto e considerate le previsioni del Regolamento comunale dei contratti;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, e visto in particolare l'art. 43;

Visto lo Statuto Comunale vigente.

Visto il vigente Regolamento di contabilità.

Visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali), così come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.;

Dato atto che ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile dei Servizi Finanziari ed il Segretario generale hanno espresso parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnico-amministrativa**;

Dato atto che ai sensi dell'art. 185 e dell'art. 187 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 sulla medesima proposta il Responsabile dei Servizi Finanziari, ha espresso parere favorevole di **regolarità contabile**;

Attesa l'urgenza di provvedere in merito per assicurare la continuità del servizio stesso, vista la scadenza contrattuale sopra citata.

Il Presidente, assistito dagli scrutatori, constata e proclama il risultato della votazione espresso per appello nominale:

votanti n. 16
voti favorevoli n. 16
voti contrari n. 0
astenuti n. 0

Sulla base del risultato della votazione,

DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione per lo svolgimento, nel periodo 1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2025, del servizio di tesoreria del Comune di Tione di Trento, che si **allega** quale parte integrante della presente deliberazione come formato da n. 36 articoli;
2. di dare atto che il servizio di Tesoreria sarà affidato mediante procedura negoziata con confronto concorrenziale con individuazione degli istituti di credito da invitare previo pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse e con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi della normativa in materia;
3. di dare atto che il valore di contratto, per la durata di 5 anni, è stimato in € 25.000,00 (esclusa l'imposta sul valore aggiunto) a base di gara, e che il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata tra le parti secondo le previsioni del Regolamento dei contratti comunale;
4. di demandare alla Giunta comunale ed agli uffici l'assunzione degli atti necessari per la gara e l'approvazione dei criteri e degli elementi di valutazione delle offerte;

5. di autorizzare sin d'ora il Sindaco, in sede di stipula della convenzione, senza necessità di ulteriore approvazione, ad inserire nella stessa le eventuali modifiche non sostanziali quali integrazioni di dettaglio o di carattere descrittivo che si dovessero rendere opportune, ai fini di una migliore e più chiara definizione dei suoi contenuti;
6. di dichiarare altresì, con n. 16 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti, espressi per appello nominale dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, ai sensi del comma 4 dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
7. di **dare evidenza** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del TULROC, approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi" da parte di chi abbia interesse.

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

PROVINCIA DI TRENTO

Oggetto: convenzione servizio Tesoreria

L'anno duemilaventi, il giorno _____ del mese di _____, si conviene la seguente scrittura privata tra i signori:

1. Antolini Eugenio, nato a Tione di Trento (TN) il 13.06.1968 Sindaco del Comune di Tione di Trento, il quale dichiara di agire nell'esclusivo interesse dell'Ente che rappresenta, codice fiscale 00336020227, partita Iva 01635650227;
2. _____, nato a _____ il _____ residente a _____ in via _____ n. _____ codice fiscale _____, in qualità di legale rappresentante della banca _____;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale nr. _____ dd. _____ è stata approvata la convenzione del servizio di Tesoreria;

- con deliberazione della Giunta Comunale nr. _____ dd. _____ è stato affidato il servizio di tesoreria al _____;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il Comune di Tione di Trento (di seguito, brevemente, "Ente" o "Comune") affida a banca _____ (di seguito, brevemente, "Tesoriere"), che accetta, il Servizio di Tesoreria del Comune di Tione di Trento.

2. Il servizio di tesoreria verrà svolto in conformità alla legge, alle normative in materia di tesoreria degli enti locali ed in particolare dei comuni, sia vigenti che emanate nel corso della durata dell'affidamento del servizio, allo Statuto, ai vigenti Regolamenti ove compatibili e disposizioni organizzative interne, alle istruzioni tecniche ed informatiche dell'Ente e dei soggetti competenti in materia, nonché ai patti di cui alla presente convenzione. In particolare, si applica il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per gli articoli da 209 a 226, la cui applicazione è stata disposta con L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, nonché il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino A.A. approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., con particolare riferimento all'articolo 203 come modificato dalla legge regionale 8 agosto 2018, n. 6. Agli enti locali della

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige non si applicano le disposizioni inerenti al regime della tesoreria unica di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 279/1997;

Art. 2 Oggetto del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria di cui al presente disciplinare ha per oggetto il complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria del Comune ed in particolare:

- a) la riscossione delle entrate;
- b) il pagamento delle spese facenti capo al Comune medesimo e dallo stesso ordinate con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono;
- c) la custodia di fondi, titoli e valori;
- d) tutti gli adempimenti connessi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dal Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, come modificato dalla legge regionale 08 agosto 2018, n.6, dal Regolamento di contabilità o da norme pattizie.

2. di norma, e salvo diversa esplicita pattuizione per specifiche riscossioni, l'esazione è pura e semplice, si intende fatta cioè senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare, comunque, la propria disponibilità nelle riscossioni, resta sempre a cura dell'Ente ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso.

3. Tutte le riscossioni, anche quelle effettuate tramite concessionario, o altri incaricati della riscossione, saranno comunque versate nel conto di Tesoreria.

4. Il tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati al Comune.

Art. 3 - Durata

1. La convenzione ha la durata di anni cinque; la scadenza della stessa coincide con la scadenza dell'esercizio finanziario.

2. Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare la presente convenzione per non più di una volta e previa valutazione della convenienza tecnico-economica per un periodo di tempo non superiore all'originario affidamento.

3. Qualora il servizio di tesoreria venga affidato a più aziende di credito associate fra loro secondo accordi di collaborazione e questi ultimi, alla loro scadenza, non venissero rinnovati, il servizio di tesoreria sarà comunque svolto, alle condizioni originarie e fino alla scadenza della convenzione, dall'istituto di credito affidatario, salvo che uno degli associati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi entro il 30 settembre dell'anno di scadenza degli accordi, non si dichiari disposto ad offrire condizioni migliori e dimostri di essere in grado di dotarsi di un migliore assetto tecnico-organizzativo, ivi compresi gli investimenti, le strutture, l'organizzazione informatica ed il personale destinati alla gestione del servizio.

4. In tale ultimo caso, la giunta comunale dichiara la risoluzione della convenzione e procede alla stipulazione di una nuova convenzione con efficacia per il restante periodo, previa valutazione della/e offerte presentate dagli istituti di credito di cui al terzo comma.

5. Dopo la scadenza della convenzione e comunque fino all'individuazione del nuovo gestore, il Tesoriere ha l'obbligo di continuare il servizio in regime di proroga straordinaria per un periodo massimo di mesi sei senza alcun onere aggiuntivo in capo all'ente rispetto alle condizioni in vigore.

6. All'atto della cessazione del servizio regolamentato dalla presente convenzione, il Tesoriere è tenuto a trasmettere all'Ente tutti gli archivi, anche informatizzati ed eventuali documenti cartacei (registri, bollettari e quant'altro) inerenti la gestione del servizio medesimo, senza che rilevi il momento in cui la cessazione si verifica.

Art. 4 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente. Resta salva la regolarizzazione degli incassi avvenuti negli ultimi giorni dell'esercizio finanziario da effettuarsi entro il primo mese del nuovo anno e che sarà comunque contabilizzata con riferimento all'anno precedente.

Art. 5 Gestione informatizzata del servizio

1. Il Tesoriere si impegna a realizzare le condizioni organizzative in grado

di ottimizzare l'efficacia e l'efficienza del servizio in base alle esigenze dell'Amministrazione comunale, secondo quanto previsto dall'art. 213 del D.Lgs. n. 267/2000.

2. Il Tesoriere svolge il servizio con procedure informatizzate utilizzando programmi compatibili con quelli di contabilità in uso presso il Comune al momento dell'entrata in vigore della convenzione.

3. Il Tesoriere dovrà pertanto adottare ogni accorgimento tecnico necessario per rendere compatibile il proprio sistema informatico con quello in uso del Comune, senza alcun onere per il Comune medesimo anche in conseguenza di modifiche successive.

4. Durante il periodo di validità del contratto il Tesoriere assicura l'utilizzo di tecnologie informatiche tali da consentire, in tempi reali, l'interscambio con l'Ente dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio, ivi compresa la consultazione dell'Home Banking del conto di tesoreria e l'ordinativo informatico. Tali informazioni comprenderanno anche i dati, diretti all'Ente, relativi all'esecuzione delle operazioni di tesoreria ivi compresi i flussi informatici quale il giornale di cassa.

5. Il Tesoriere deve garantire, senza oneri a carico del Comune, i pagamenti tramite modello F24 ed eventuali altre modalità di pagamento on-line (Sistema dell'Home Banking – CBI – Corporate Banking Interbancario).

6. Relativamente all'utilizzo dell'ordinativo informatico, si rinvia all'articolo 11.

7. Il Tesoriere si impegna a fornire al Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento i dati relativi all'andamento del saldo complessivo di cassa giornalmente con specificazione del dato relativo ai fondi vincolati nella destinazione.

8. Il Tesoriere deve altresì assicurare la funzionalità dei collegamenti previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di data 18 febbraio 2015 "Codificazioni, modalità e tempi per l'attivazione del SIOPE per gli enti locali", dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di data 9 giugno 2016, dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di data 14 giugno 2017 afferente SIOPE+ nonché le funzionalità di quant'altro richiesto in base alla normativa che sarà vigente per il periodo di durata della Convenzione.

9. Qualora il Comune richieda dati ed informazioni che non siano già

previsti nelle attività di cui ai precedenti commi, i tempi per la fornitura o la messa a disposizione degli stessi sono di volta in volta concordati con il Tesoriere.

10. L'onere per la gestione, manutenzione, aggiornamento, incluso le modifiche richieste da variazioni della normativa e supporto agli operatori del Comune, per le procedure informatiche, che devono essere pienamente compatibili con gli standard hardware e software adottati dall'Ente, è a totale carico del Tesoriere.

11. Con riferimento alla gestione mediante ordinativo informatico caratterizzato dall'applicazione della firma digitale, così come definita dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sono concordati flussi informatici bidirezionali tra Ente e Tesoriere e soggetti terzi gestori del servizio per conto del Tesoriere secondo la tecnologia standard prevista per lo scambio di documenti con firma digitale.

12. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti, alle modalità di espletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con semplice scambio di corrispondenza. Il Tesoriere ha l'onere di costruire e/o adeguare interfacce informatiche, efficienti ed efficaci per il servizio in oggetto e per l'operatività dell'Ente, verso i sistemi informatici dell'Ente, anche tenuto conto di quanto prescritto dalle norme sull'armonizzazione dei sistemi contabili, fornendo inoltre supporto operativo e collaborazione all'Ente in forma gratuita.

Art. 6 Garanzie per la regolare gestione del servizio

1. Il Tesoriere, norma dell'art. 211 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, risponde direttamente con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio per danni causati a terzi o al Comune nello svolgimento del servizio di tesoreria.

2. Il Tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati al Comune.

3. Il Tesoriere per la gestione del servizio di Tesoreria viene esonerato dal prestare cauzione in quanto si obbliga in modo formale verso il Comune a

tenerlo indenne da qualsiasi pregiudizio in dipendenza del presente contratto.

Art. 7 Condizioni per lo svolgimento del servizio

1. Per la gestione del servizio di Tesoreria, svolto secondo le disposizioni descritte nella presente convenzione, al Tesoriere spetta un compenso annuo, come risultante dall'offerta presentata in sede di gara per l'aggiudicazione del servizio, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, pari ad € _____ (più Iva ____). Il compenso deve intendersi comprensivo di tutti i costi derivanti dalla gestione del servizio di Tesoreria e degli ulteriori servizi indicati nella presente convenzione.

2. Il Tesoriere procede, pertanto, di iniziativa all'emissione della fattura elettronica relativa al compenso pattuito e alla contestuale contabilizzazione. L'Ente emette il relativo Mandato entro trenta giorni dal ricevimento della fattura.

3. Al Tesoriere non compete alcun altro compenso, pertanto lo stesso non potrà applicare commissioni ai debitori del Comune per la riscossione delle entrate effettuate per cassa sul conto di Tesoreria. Analogamente non potranno essere applicate commissioni ai beneficiari di pagamenti effettuati da parte del Comune. E' altresì escluso l'addebito al Comune o ai beneficiari dei pagamenti di spese interbancarie, compensi o commissioni di qualsivoglia natura per i pagamenti eseguiti a mezzo bonifico nazionale.

4. Il Tesoriere non applicherà alcuna commissione a carico dell'Ente per il servizio bancario di "addebito diretto SEPA", relativo sia ai pagamenti che a riscossioni effettuati sia da parte di correntisti di istituti di credito diversi dal Tesoriere che dai titolari di conto correnti accesi presso filiali del Tesoriere, mentre provvederà ad applicare la commissione come da offerta in sede di gara per altri servizi bancari relativi sia a pagamenti che a riscossioni (ad esempio MAV, ecc) effettuati sia da parte di correntisti di istituti di credito diversi dal Tesoriere sia dai titolari di conti correnti accesi presso filiali del Tesoriere.

5. Al Tesoriere non compete inoltre alcun indennizzo o compenso neppure per le maggiori spese, di qualunque natura, egli dovesse sostenere durante il periodo di affidamento in relazione ad eventuali accresciute esigenze dei servizi assunti in dipendenza di riforme e modificazioni introdotte da disposizioni legislative, purché le stesse non dispongano diversamente.

6. Tutte le spese per la sede, l'impianto e la gestione del servizio, comprese quelle relative al sistema informatico e telematico nonché quelle di illuminazione, riscaldamento, pulizia, mobilio, postali, telefoniche, 9 telegrafiche, per stampati, registri e bollettari pur se riferite ai necessari rapporti con il Comune, sono a carico esclusivo del Tesoriere.

7. Compete, tuttavia, al Tesoriere, il rimborso delle imposte e tasse gravanti gli ordinativi di incasso e di pagamento qualora tali oneri siano a carico del Comune, per legge o convenzione, ovvero siano assunti per espressa indicazione sui titoli emessi.

8. Il rimborso è effettuato dal Comune con valuta a fine esercizio verso presentazione da parte del Tesoriere dell'elenco dimostrativo.

9. È in ogni caso escluso, a carico sia del Comune che del beneficiario, il pagamento di spese interbancarie, compensi o commissioni, di qualsivoglia natura, per i pagamenti eseguiti a mezzo bonifico, nonché è escluso il pagamento a carico del Comune di spese interbancarie, compensi o commissioni, di qualsivoglia natura, relativamente all'esecuzione da parte del Tesoriere di bonifici esteri.

10. Le medesime condizioni previste dal presente articolo nonché quelle indicate nell'offerta economica allegata alla convenzione per la gestione del servizio di tesoreria dovranno essere applicate anche all'eventuale conto corrente relativo al servizio di economato del Comune o eventuali altri conti correnti intestati al Comune.

Art. 8 Organizzazione del servizio

1. Al fine di assicurarne il regolare funzionamento, l'istituto tiene distinto da ogni altro servizio quello della tesoreria del Comune.

2. La tesoreria sarà aperta al pubblico tutti i giorni feriali con il medesimo orario in uso nelle banche locali e sarà operante in filiale o sportello sito nel territorio comunale.

3. Il servizio di tesoreria del Comune sarà gestito in locali adibiti allo scopo, i quali devono avere tutti i requisiti per garantire la regolarità del servizio.

4. Il personale addetto al servizio di tesoreria dovrà essere in numero costantemente adeguato alle esigenze del servizio e possedere un'adeguata preparazione professionale atta a garantire il regolare funzionamento della

prestazione. Tale personale è inoltre tenuto ad osservare il segreto d'ufficio in merito a qualunque atto o notizia concernente l'attività in oggetto.

5. Il Tesoriere si impegna a conoscere e a far rispettare il codice di comportamento del Comune di Tione di Trento pubblicato sul sito dell'Ente.

6. Il Tesoriere è tenuto a garantire che sia sempre attiva la consulenza tecnica tra il Comune ed il gestore dei servizi connessi al pagamento elettronico e ad altre forme di riscossione.

Art. 9 Riscossioni

1. Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso sotto forma di reversali dematerializzate firmate digitalmente da dipendenti dell'Ente specificatamente designati, di cui l'Ente si impegna a comunicare generalità e qualifiche, nonché tutte le successive variazioni. Il Tesoriere si impegna ad agevolare l'attività di riscossione dell'Ente mettendo a disposizione dei debitori dell'Ente stesso tutti i canali di pagamento agevolato previsti dalla normativa interbancaria e SEPA. Inoltre gli ordinativi devono contenere l'indicazione di codifiche introdotte dal Decreto del Ministro dell'Economia e finanze 18/02/2005 "Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti locali" e relativi aggiornamenti, nonché eventuali altre codifiche introdotte da specifiche normative.

2. Il Tesoriere accetta, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Ente stesso, rilasciando ricevuta contenente oltre all'indicazione della dettagliata causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'Ente". Tali incassi sono segnalati all'Ente stesso, il quale emette i 12 relativi ordinativi di riscossione ai sensi del vigente Regolamento di contabilità dell'Ente; detti ordinativi devono recare un espresso riferimento ai dati comunicati dal Tesoriere.

3. Gli ordinativi di incasso devono contenere gli elementi previsti dalle norme vigenti e in particolare dall'art. 180 del D.lgs. n. 267/2000 e dal Regolamento di contabilità dell'Ente.

4. Con riferimento a quanto previsto all'articolo 3 - comma 3 - della presente convenzione, l'onere per il rilascio della quietanza liberatoria deve essere assunto anche dalle singole aziende di credito associate, compatibilmente con i tempi necessari all'eventuale adeguamento dei rispettivi

sistemi informativi.

5. Gli ordinativi di incasso vengono trasmessi al Tesoriere con le modalità previste dall'ordinativo informatico. La trasmissione può avvenire anche con elenco in duplice copia, di cui una da restituire al Comune in segno di ricevuta.

6. A fronte dell'incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e vece dell'Ente, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, come previsto dalla normativa. Gli incassi effettuati dal Tesoriere mediante i servizi elettronici interbancari danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le somme rivenienti dai predetti incassi sono versate alle casse dell'Ente, con rilascio della quietanza di cui all'art. 214 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non appena si rendono liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati.

7. L'attività di riscossione del Tesoriere è "pura e semplice" ovvero si intende svolta senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e senza alcun obbligo nei confronti dei debitori morosi, verso i quali il Tesoriere non è tenuto ad inviare solleciti o notifiche. Ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso è a carico del Comune.

8. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, il prelevamento è effettuato dal Tesoriere sulla base di apposita richiesta da parte del Servizio Finanziario e secondo quanto stabilito nel Regolamento di contabilità dell'Ente. Il Tesoriere accredita l'importo corrispondente sul conto di tesoreria il giorno stesso in cui ha la disponibilità della somma da prelevare. Gli oneri postali inerenti l'operazione di prelievo sono a carico del Tesoriere.

9. Gli eventuali versamenti effettuati con assegni dall'Ente stesso, dal suo economo, da riscuotitori speciali o da terzi, verranno accreditati al conto di tesoreria solamente quando il titolo sarà reso liquido oppure con contestuale recupero delle commissioni tempo per tempo previste per gli incassi della specie.

10. La Tesoreria si impegna, inoltre, ad attivare su richiesta dell'Ente fino a 6 POS/Pagobancomat con apparecchi che abbiano la possibilità di collegamento tramite rete locale. Le postazioni devono essere abilitate anche all'incasso con carta di credito senza oneri di fornitura, installazione, gestione, manutenzione e commissione a carico dell'Ente.

11. Il Tesoriere si obbliga ad interfacciare il sistema "PagoPA" attraverso l'intermediazione tecnologia provinciale (attualmente piattaforma MyPay). I relativi costi si intendono ricompresi nel compenso riconosciuto ai sensi della presente convenzione.

12. A decorrere dall'affidamento del servizio, il Tesoriere è tenuto ad attivare, su richiesta, senza oneri di attivazione e gestione e senza commissioni a carico del Comune, la procedura di incasso mediante addebito automatico in conto corrente (SDD).

13. Nel caso di addebiti diretti di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 260/2012 (c.d. Regolamento SEPA) il pagatore ha un diritto incondizionato al rimborso entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati accreditati. Tale rimborso corrisponde all'intero importo dell'operazione, riconoscendo quale data valuta dell'accredito una data non successiva a quella dell'addebito dell'importo. Poiché gli incassi in questione non possono rimanere in sospeso fino al termine delle otto settimane, gli stessi devono essere riversati nelle casse del Comune come da vigente normativa e le eventuali richieste di rimborso presentate dai pagatori sono soddisfatte direttamente dal tesoriere con un pagamento di propria iniziativa, mediante sospeso di pagamento sulla contabilità dell'ente, che l'amministrazione successivamente provvederà a regolarizzare sotto il profilo contabile.

Art. 10 Pagamenti

1. Il Tesoriere effettua i pagamenti in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi tramite la procedura informatizzata dell'Ente, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati digitalmente dal Responsabile del Servizio Finanziario o da altro dipendente individuato dal Regolamento di contabilità dell'Ente, ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento. Inoltre gli ordinativi devono contenere l'indicazione di codifiche introdotte dal Decreto del Ministro dell'Economia e finanze 18/02/2005 "Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti locali" e relativi aggiornamenti, nonché eventuali altre codifiche introdotte da specifiche normative.

2. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle

indicazioni fornite dall'Ente.

3. I beneficiari dei pagamenti in contanti saranno tempestivamente avvisati direttamente dal Tesoriere dell'esigibilità dei loro titoli, a seguito dell'avvenuta consegna a quest'ultimo dei relativi mandati.

4. Alle scadenze prestabilite e comunque preventivamente comunicate con richiesta sottoscritta dalla stessa persona autorizzata ai sensi del successivo art. 14, il Tesoriere è inoltre tenuto ad effettuare i pagamenti, anche senza mandato di pagamento, derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento e dai contratti di somministrazione nei casi previsti dal Regolamento di contabilità. Il Comune emette tempestivamente il relativo mandato ai fini della regolarizzazione.

5. I mandati di pagamento sono trasmessi al Tesoriere con le modalità previste dall'ordinativo informatico. La trasmissione può avvenire anche con elenco in duplice copia, di cui una da restituire al Comune in segno di ricevuta.

6. I mandati di pagamento devono contenere gli elementi previsti dalle norme vigenti e in particolare dall'art. 185 del D.lgs. n. 267/2000 e dal Regolamento di contabilità dell'Ente. Sugli stessi vengono evidenziati i riferimenti ai prelievi a valere su somme a specifica destinazione e riportate le indicazioni per l'assoggettamento o meno al bollo di quietanza.

7. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi individuati dalle norme vigenti e dal Regolamento di contabilità dell'Ente, ovvero non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta.

8. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili, ovvero utilizzando, con le modalità indicate al successivo art. 17, l'anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di legge e libera da vincoli. Qualora ricorra l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, il Tesoriere esegue il pagamento solo in presenza della relativa annotazione sul mandato e, per quanto riguarda la competenza, entro i limiti consentiti dalla legge; per quanto riguarda i residui, entro i limiti delle somme residue risultanti da apposito elenco fornito dal Comune.

9. Il Tesoriere estingue i mandati di pagamento secondo le modalità indicate dall'Ente. In assenza di una indicazione specifica, il Tesoriere è autorizzato ad eseguire il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di

altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario. Qualora i pagamenti disposti non vadano a buon fine, il Tesoriere deve darne immediata comunicazione al Comune.

10. A comprova e scarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere raccoglie sul mandato, o vi allega, la quietanza del creditore, ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate. Il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica o digitale, in allegato al proprio rendiconto.

11. Detta comunicazione dovrà essere consegnata al Comune unitamente ai mandati pagati in allegato al rendiconto o ogniqualvolta ne venga fatta specifica richiesta.

12. I mandati di pagamento rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre, sono commutati d'ufficio in assegni postali localizzati, qualora si riferiscano a partite singole superiori ad Euro 12,00. Per importi inferiori le somme verranno introitate dal Tesoriere a favore dell'Amministrazione comunale. I mandati di pagamento, accreditati o commutati ai sensi del presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del conto consuntivo. Il Tesoriere si obbliga a riaccreditarne al Comune l'importo degli assegni circolari, nonché a fornire, a richiesta degli intestatari dei titoli da inoltrarsi per il tramite del Comune, informazioni sull'esito degli assegni emessi in commutazione dei titoli di spesa.

13. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, entro il 1° giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere il quale procede al relativo pagamento entro la scadenza indicata sull'ordinativo. Per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l'Ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il 3° giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza. L'Ente si impegna a comunicare, qualora non indicato sull'ordinativo, eventuali scadenze di pagamento previste dalla legge o da eventuali contratti stipulati con terzi, per consentire al Tesoriere di darne esecuzione entro i termini richiesti. La mancata indicazione della scadenza esonera il Tesoriere da qualsiasi responsabilità in caso di tardivo pagamento.

14. Il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti dell'Ente, nonché il pagamento delle indennità di carica, gettoni e rimborsi spese corrisposti agli Amministratori comunali deve essere eseguito mediante accreditamento, con

valuta compensata corrispondente al giorno di pagamento indicato dal Comune, delle competenze stesse in conti correnti bancari o postali segnalati da ciascun beneficiario, aperti presso qualsiasi istituto di credito italiano e straniero o presso qualsiasi filiale delle poste italiane e senza addebito di alcuna commissione. L'eventuale pagamento in contanti della retribuzione al personale dipendente, senza addebito di alcuna commissione, deve essere possibile presso qualunque filiale del Tesoriere, nei limiti consentiti dalla legge per le transazioni in contanti.

15. Per quanto concerne le valute per i versamenti e prelevamenti compensativi, per i giri contabili, per girofondi tra il Tesoriere e altra banca, nonché per i giri fra i diversi conti aperti a nome del Comune, delle aziende, organismi e gestioni speciali dipendenti, amministrati o finanziati dal Comune, il Tesoriere sarà tenuto ad applicare la «valuta compensata».

16. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di Tesoreria. Resta inteso che qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme dell'Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere, quest'ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde delle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo.

17. Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi disponibili e non sia, altresì, possibile ricorrere all'anticipazione di tesoreria, in quanto già utilizzata o comunque vincolata, ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di legge e secondo quanto disposto dal successivo art. 17. Qualora il Tesoriere, per qualsiasi motivo, non possa effettuare il pagamento ordinato dal Comune, deve darne immediata comunicazione al Servizio Finanziario.

18. Nel caso di pagamenti effettuati oltre i termini previsti dalla convenzione o per i quali non siano rispettate le scadenze o le valute, qualora vengano addebitati al comune interessi o sanzioni, anche di carattere tributario, il Tesoriere risponderà per il loro intero ammontare mediante rifusione al Comune.

Art. 11 Ordinativo informatico

1. Con riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 ed al successivo Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n. 279, art. 15, regolanti il principio istitutivo e le modalità di attuazione del mandato informatico nelle Amministrazioni Pubbliche, il Tesoriere deve garantire l'idoneità, l'efficienza, l'efficacia, l'intangibilità dei dati e la sicurezza delle proprie procedure, degli strumenti informatici a disposizione e dei relativi collegamenti al fine di assicurare l'esecuzione dei pagamenti e delle riscossioni eventualmente disposti dal Comune 20 mediante ordinativi informatici. A tale scopo il Tesoriere deve garantire il possesso delle competenze e tecnologie che consentano di adottare soluzioni di firma digitale conformi a quanto previsto dalla normativa vigente o che entrerà in vigore nel corso della durata della convenzione.

2. Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi dall'Ente al Tesoriere con procedura informatizzata di trasmissione telematica e sottoscritti digitalmente da soggetti abilitati alla firma, ai sensi della normativa in materia.

3. Il Tesoriere si impegna ad adeguare a proprie spese le procedure necessarie alla gestione completa (compresa l'archiviazione e la conservazione remota) degli ordinativi informatici di pagamento e di riscossione a firma digitale. Il costo del servizio è a totale carico del Tesoriere. Il Tesoriere si impegna ad evadere l'ordinativo informatico di pagamento entro il giorno lavorativo successivo all'invio dopo la firma digitale.

Art. 12 Conservazione informatica

1. Il Tesoriere deve garantire all'Ente la conservazione elettronica dei mandati e delle reversali elettroniche, oltre ad altri documenti contabili afferenti la propria gestione, in conformità alle disposizioni normative in materia di conservazione sostitutiva dei documenti informatici. A tal fine con la firma della presente Convenzione viene attribuito al tesoriere anche l'incarico di tramite PA per SIOPE+.

2. I costi per la conservazione e per l'incarico di tramite PA per SIOPE+ si intendono ricompresi nel compenso riconosciuto ai sensi della presente convenzione.

3. Il servizio di conservazione elettronica di mandati e reversali deve consentire l'accesso on-line al sistema di conservazione e la ricerca, visualizzazione e riproduzione, anche ai fini legali, del documento conservato.

4. Il Tesoriere, in proprio o avvalendosi di prestazioni di terzi abilitati, svolge la funzione di Responsabile della Conservazione ed assicura il corretto adempimento delle disposizioni normative in materia di conservazione dei documenti.

5. Il Tesoriere, per il periodo successivo al termine del servizio di tesoreria, si impegna a garantire l'accesso al Comune in via stabile, rapida ed immediata dei mandati e delle reversali elettroniche oltre agli altri documenti contabili afferenti la gestione relativi al periodo del servizio di tesoreria, così da permetterne la consultazione agli uffici comunali.

Art. 13 Delegazioni di pagamento

1. Il Tesoriere è tenuto, senza bisogno di particolare convenzione e per il diretto effetto della presente convenzione, ad assumere gli obblighi connessi alle delegazioni di pagamento, che il Comune potrà emettere sulle proprie entrate per garantire le rate dell'ammortamento per capitale ed interessi dei mutui e prestiti contratti.

2. Entro le rispettive scadenze, il Tesoriere deve versare ai creditori l'importo integrale delle predette delegazioni anche se siano mancate in tutto o in parte le riscossioni delle corrispondenti quote del cespite delegato, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato pagamento.

3. L'estinzione delle delegazioni deve avvenire nei modi e termini previsti dalle leggi, deliberazioni e contratti che le hanno originate.

4. Il pagamento delle delegazioni comporta per il Tesoriere il diritto di rivalersi sulle altre entrate del Comune, qualora adempia agli obblighi assunti in difetto di disponibilità dei cespiti delegati, giusta l'emissione del mandato di pagamento per la relativa copertura.

Art. 14 Firme autorizzate

1. Il Comune comunica preventivamente al Tesoriere le generalità delle persone autorizzate a firmare, anche mediante firma digitale, gli ordini di riscossione e di pagamento e, tempestivamente, le eventuali variazioni,

corredando le comunicazioni stesse delle relative firme originali.

2. Per gli effetti di cui sopra il Tesoriere resterà impegnato dal giorno successivo a quello di ricezione delle suddette comunicazioni.

Art. 15 Custodia e gestione di fondi, titoli e valori

1. Il Tesoriere è direttamente responsabile delle somme e dei valori di cui è depositario a nome e per conto del Comune.

2. Il Tesoriere si impegna a custodire e gestire i titoli e i valori sia di proprietà del Comune sia di terzi, ivi compresi i depositi per indennità di espropriazione.

3. La consegna ed il ritiro di detti titoli e valori in custodia avvengono in base ad ordini scritti firmati dalle persone di cui al precedente articolo e verso il ritiro o rilascio di apposita ricevuta diversa dalla quietanza di tesoreria contenente tutti gli estremi identificativi dell'operazione.

4. Tale servizio viene svolto gratuitamente dal Tesoriere, salvo quanto stabilito dall'art. 7, comma 8, della presente convenzione.

Art. 16 Verifiche di cassa

1. L'Ente e l'organo di revisione dell'Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267/2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della Tesoreria.

Art. 17 Anticipazioni di tesoreria

1. Il Tesoriere, su richiesta del Comune, corredata dalla deliberazione esecutiva della Giunta, è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

2. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa anche nella forma di scoperta di conto corrente o di aperture di credito. Più specificatamente l'utilizzo della linea di credito si ha in vigore dei seguenti presupposti: assenza dei fondi disponibili sul conto di tesoreria e di eventuali

contabilità speciali, nonché assenza degli estremi per l'applicazione della disciplina di cui al successivo articolo 19.

3. Il Comune prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento degli interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita sulle somme che ritiene di utilizzare.

4. Il Tesoriere procede di iniziativa per l'immediato rientro delle anticipazioni non appena si verifichino entrate libere da vincoli. In relazione alla movimentazione delle anticipazioni, su indicazione del Tesoriere il Comune provvede all'emissione dei relativi ordinativi incasso e di pagamento procedendo se necessario alla preliminare variazione di bilancio. Alle operazioni di addebito, in sede di utilizzo, e di accredito, in sede di rientro, verranno attribuite le valute rispettivamente del giorno di esecuzione.

5. In caso di cessazione per qualsiasi motivo del servizio il Comune estingue immediatamente l'esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, facendo rilevare dal Tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni nonché facendogli assumere tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse del Comune.

6. Sulle anticipazioni effettuate compete al Tesoriere il pagamento di interessi nella misura stabilita dall'offerta effettuata in sede di gara, pari a _____, a decorrere dalla data di effettivo utilizzo della somma anticipata. Sulle anticipazioni di che trattasi non è applicata alcuna commissione di massimo scoperto. Gli interessi sulle anticipazioni sono calcolati per il periodo e per l'ammontare dell'effettivo utilizzo delle somme.

Art. 18 Garanzia fideiussoria

1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente, può a richiesta, rilasciare garanzia fideiussoria a favore di terzi creditori.

Art. 19 Utilizzo di somme a specifica destinazione

1. Per far fronte a momentanee esigenze di cassa per il finanziamento di spese correnti il Comune può utilizzare entrate aventi specifica destinazione, previa assunzione della deliberazione della Giunta relativa all'anticipazione di tesoreria, con la quale sarà altresì indicato il limite massimo concedibile nel

rispetto della normativa di cui al precedente articolo 17. Il Tesoriere procede di iniziativa al ripristino dei fondi vincolati non appena si verificano entrate libere.

2. L'Ente, qualora abbia adottato il provvedimento di anticipazione dei fondi di tesoreria e nei limiti da esso indicati, può richiedere di volta in volta al Tesoriere, attraverso il proprio Servizio Finanziario, l'utilizzo, per il pagamento di spese correnti, delle somme aventi specifica destinazione, comprese quelle rivenienti da mutui. Il ricorso all'utilizzo di somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria ed è attivato dal Tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario del Comune.

3. Il Comune non può richiedere l'utilizzo delle somme a specifica destinazione qualora non abbia ricostituito, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione, i fondi vincolati utilizzati in precedenza.

Art. 20 Documentazione

1. Il Tesoriere deve tenere una contabilità analitica idonea a rilevare cronologicamente i movimenti attivi e passivi di cassa previsti dalla legge, nonché le altre scritture che si rendono necessarie per assicurare una chiara rilevazione delle operazioni di tesoreria.

2. In particolare tiene aggiornato e conserva:

- a) il registro di cassa;
- b) il bollettario delle riscossioni;
- c) le reversali di incasso ed i mandati di pagamento, ordinati progressivamente per numero;
- d) il registro dei depositi;
- e) il registro di carico e scarico dei titoli e dei valori e altre eventuali evidenze previste dalla legge a carico del Tesoriere.

3. Il Tesoriere mette a disposizione dell'Ente, telematicamente, copia del giornale di cassa e, con periodicità mensile, l'estratto conto. Inoltre, rende disponibili, in tempo reale, i dati necessari per le verifiche di cassa in base a procedura informatizzata. Il Tesoriere deve, inoltre, conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa.

4. Il Comune si impegna a sua volta a verificarne le risultanze con i propri documenti e di comunicare eventuali discordanze al Tesoriere.

5. Il Tesoriere, su richiesta del Comune, deve in qualsiasi momento fornire

I dati relativi alla situazione di cassa e tutti i dati informativi inerenti al servizio di tesoreria senza oneri aggiuntivi.

6. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla compilazione e trasmissione alle Autorità competenti dei dati richiesti, anche tramite comunicazione digitale, consentendo l'accesso agli stessi dati da parte dell'Ente.

Art. 21 Trasmissione di atti e documenti

1. Il Comune deve trasmettere al Tesoriere, entro i termini di legge:

- le delegazioni di pagamento dei mutui contratti dal Comune;
- la deliberazione di nomina dell'Organo di Revisione;
- copia del Regolamento di Contabilità adottato dal Comune e le deliberazioni di modifica dello stesso;
- il provvedimento concernente la richiesta di anticipazione di cui al precedente articolo 18 nonché le richieste di utilizzo delle somme a specifica destinazione di cui al precedente articolo 19.

2. Il Comune provvede, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, alla trasmissione del Conto Giudiziale del Tesoriere alla Corte dei Conti e a dare comunicazione al Tesoriere dei decreti di sgravio emanati dalla Corte medesima e/o degli eventuali rilievi mossi in pendenza del giudizio di conto.

Art. 22 Conto del Tesoriere

1. Il Tesoriere rende all'Ente il conto della propria gestione di cassa entro trenta giorni, o comunque entro i termini previsti dalla normativa vigente, dalla chiusura dell'esercizio finanziario; il conto viene redatto sui modelli conformi a quelli approvati con la normativa tempo per tempo vigente e corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso e dai mandati di pagamento, dalle relative quietanze ovvero dai documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze medesime. L'Ente provvede a trasmettere il conto alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto.

Art. 23 Servizi aggiuntivi

1. Il Tesoriere è obbligato ad assumere, su richiesta, anche nel corso della

gestione e senza altra formalità, i servizi di tesoreria di organismi pubblici dipendenti dal Comune, quali consorzi, aziende speciali ed istituzioni, A.S.U.C., ecc. alle medesime condizioni e norme previste dalla presente convenzione speciale, in quanto applicabili.

2. I Responsabili finanziari, e/o altre figure analoghe ed equiparabili, nonché i revisori dei conti, hanno gli stessi poteri e svolgono le stesse funzioni delle analoghe figure dell'Ente come stabilito e previsto dalla presente Convenzione.

Art. 24 Vigilanza e penali

1. Il Comune, attraverso il responsabile del servizio finanziario, sovrintende al servizio di tesoreria ed al movimento dei fondi di cassa e dei valori in deposito potendo verificare in particolare:

- a) il rispetto dei termini relativi ai pagamenti;
- b) la puntuale riscossione delle entrate comunali;
- c) l'esatta applicazione delle valute sulle riscossioni e sui pagamenti da parte del Tesoriere.

2. In caso di inosservanza anche di una sola delle condizioni oggetto dell'offerta, della presente convenzione, il Comune provvederà a diffidare in forma scritta il Tesoriere invitandolo ad adempiere entro un termine perentorio di giorni dieci.

3. Qualora sia disattesa la diffida di cui al precedente comma il Comune applicherà una penale in misura variabile da 100 (cento) a 2.000 (duemila) euro, in relazione alla gravità della violazione, fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare.

4. La stessa penale sarà applicata, senza obbligo di diffida e per ciascuna operazione, qualora il Tesoriere non rispetti i termini temporali indicati nella presente Convenzione o offerti in sede di gara.

Art. 25 Tasso debitore e creditore

1. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria, ove effettivamente utilizzate, viene applicato il tasso di interesse offerto in sede di gara, con liquidazione degli interessi ai sensi dell'art.120 del Testo Unico Bancario e franco di commissione sul massimo scoperto. Il Tesoriere procede, pertanto, di iniziativa alla

contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito per l'Ente eventualmente maturati, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente si impegna ad emettere tempestivamente i relativi mandati di pagamento.

2. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle parti in relazione alle condizioni di mercato ed alle caratteristiche di durata e di rimborso delle esposizioni.

3. Sulle giacenze di cassa del conto di tesoreria nonché ad altri conti correnti attivati o da attivare intestati agli Agenti Contabili viene applicato il tasso di interesse offerto in sede di gara, determinato con riferimento ad uno scostamento da un tasso variabile indicato in sede di offerta, con liquidazione degli interessi creditori ai sensi dell'art.120 del Testo Unico Bancario. Indipendentemente dal tasso di riferimento, il tasso applicato, per tutta la durata della convenzione, non potrà, in nessun caso assumere valori negativi. Il Tesoriere procede, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a credito per l'Ente eventualmente maturati, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare.

Art. 26 Imposta di bollo

1. Su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle leggi sul bollo, l'Ente indica se la relativa operazione è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento devono recare la predetta annotazione.

Art. 27 Decadenza del Tesoriere

1. Il Tesoriere incorre nella decadenza dell'esercizio del servizio qualora:

- a) commetta gravi o reiterati abusi od irregolarità ed in particolare non effettui alle prescritte scadenze in tutto o in parte i pagamenti di cui al precedente art. 10;
- b) non inizi il servizio alla data fissata nella convenzione o interrompa lo stesso.

2. La dichiarazione di decadenza è dichiarata dall'Ente e deve essere

preceduta da motivata e formale contestazione delle inadempienze che vi hanno dato causa.

3. Il Tesoriere non ha diritto ad alcun indennizzo in caso di decadenza, mentre è fatto salvo il diritto dell'Ente di pretendere il risarcimento dei danni subiti.

4. In caso di decadenza del Tesoriere si applica quanto previsto dal precedente art. 3, commi 5 e 6.

Art. 28 Facoltà di recesso

1. Il Comune si riserva la facoltà di recedere incondizionatamente dalla presente convenzione in caso di modifica soggettiva del Tesoriere a seguito di fusione o incorporazione con altri Istituti di credito, qualora il Comune dovesse ritenere che il nuovo soggetto non offra le stesse garanzie di affidabilità finanziaria, economica e tecnica offerte dal soggetto con il quale ha stipulato la convenzione.

2. Qualora nuove disposizioni normative modifichino il regime di Tesoreria con effetti sui rapporti disciplinati dalla presente Convenzione, le parti possono richiedere l'adeguamento della Convenzione stessa.

3. Il Comune si riserva la facoltà di recedere dalla Convenzione qualora, nel corso della Concessione, venga a cessare per l'Ente l'obbligo giuridico di provvedere al servizio in oggetto. In tal caso non spetta al Tesoriere alcun genere di risarcimento per la cessazione anticipata del servizio.

4. Il Comune si riserva altresì la facoltà di risolvere la Convenzione prima della scadenza in caso di gravi inadempienze da parte del Tesoriere degli obblighi derivanti dalla medesima, da disposizioni di legge e regolamento e degli altri atti aventi in genere valore normativo nell'esercizio del servizio di Tesoreria, fatto salvo il risarcimento del danno e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

5. In ogni caso il Comune si riserva la facoltà di risolvere di diritto la Convenzione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1456 del Codice Civile, qualora ricorrano le seguenti fattispecie:

- a. sopravvenuta causa di esclusione ai sensi di cui all'art. 24 della L.P. n. 2/2016 e art. 80 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto applicabili;
- b. falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso

dell'esecuzione delle prestazioni;

- c. frode, grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività nonché violazioni in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- d. inosservanza ripetuta, constatata e contestata delle norme di conduzione del servizio di Tesoreria ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'amministrazione, o vi sia stato grave inadempimento della banca stessa nell'espletamento dei servizi in parola.

6. La risoluzione della Convenzione non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento del Tesoriere.

7. E' riconosciuta altresì all'Ente la facoltà di recedere dalla presente convenzione qualora venga a mancare il possesso di uno qualsiasi dei requisiti richiesti nel bando di gara, non richiamati al comma precedente, o nel caso in cui gli indici di solidità patrimoniale (Common Equit Tier 1 ratio e Total Capital ratio) scendano al di sotto della soglia prevista dal sistema bancario; la verifica dei coefficienti potrà essere effettuata con riferimento ai dati contabili rilevati al 30.06 ed al 31.12 di ogni esercizio.

Art. 29 Clausola sociale e copertura assicurativa

1. Il Tesoriere si impegna, per il personale utilizzato per lo svolgimento dell'attività oggetto della presente Convenzione, al rispetto degli obblighi contributivi, dei contratti collettivi di lavoro, degli obblighi assicurativi e delle norme di legge in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

2. Il Tesoriere, attraverso apposita polizza assicurativa che garantisca adeguata copertura, si fa carico dei danni provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operativi nell'attività oggetto della presente Convenzione.

3. A tal fine è data facoltà all'Ente di chiedere ed ottenere dal Tesoriere copia della documentazione relativa l'assolvimento delle obbligazioni sopra

indicate.

Art. 30 Disposizioni in materia di anticorruzione

1. Si dà atto che le disposizioni del piano triennale di prevenzione della corruzione per quanto riferito all'attività di Tesoreria e del Codice di comportamento del Comune si applicano anche al Tesoriere, obbligato al loro rispetto dal momento della sottoscrizione della Convenzione per l'affidamento del Servizio.

Art. 31 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Tesoriere assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 32 Documento Unico per la Valutazione dei Rischi

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si dà atto che non è richiesta la redazione del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), non sussistendo rischi da interferenze tra l'Ente ed il Tesoriere nell'espletamento della concessione di cui trattasi. I costi per la sicurezza da interferenze possono considerarsi dunque pari ad euro 0,00.- (Euro Zero/00.-).

Art. 33 Divieto di cessione del contratto e di subappalto del servizio

1. È vietata la cessione totale o parziale del contratto ed ogni forma di subappalto anche parziale del servizio, sotto pena della risoluzione immediata del contratto, salvo il risarcimento di eventuali danni all'Ente.

Art. 34 Spese di stipula e di registrazione della convenzione

1. Le spese contrattuali della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Tesoriere.

Art. 35 Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla legge, allo statuto ed ai regolamenti che disciplinano la materia e all'offerta presentata dal Tesoriere.

Art. 36 Controversie e domicilio delle parti

1. Tutte le eventuali controversie scaturenti da interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto andranno preferibilmente risolte in via bonaria e ove non possibile saranno devolute alla competente autorità giudiziaria ordinaria di Trento.

2. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'Ente e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi.

Punto 8

INTERVENTI

Relaziona l'Assessore Failoni. Premette che al 31.12.2020 scadrà il Servizio di Tesoreria. Il Regolamento comunale di contabilità prevede che si debba procedere con una gara. Il nuovo schema di convenzione detta una serie di previsioni relative al servizio, le sue caratteristiche, il compenso a base di gara, le garanzie e i compiti.

Il nuovo schema di convenzione sostituisce il precedente in quanto recepisce i nuovi sistemi di pagamento e varie novità.

Dopo l'approvazione si passerà ad una seconda fase, quella di una manifestazione di interesse e quindi con una gara con richiesta di offerta. La modalità di aggiudicazione sarà quella dell'offerta più vantaggiosa con illustrazione di elementi di qualità ed elementi economici, la base di gara è di € 5.000,00 annui.

Punto 9 all'OdG

Deliberazione n. 39/2020 dd. 29.10.2020

OGGETTO: Autorizzazione ai sensi dell'articolo 106 della L.P. 15/15 s.m.i. al rilascio della prima variante al permesso di costruire in deroga n. 09/2020 di data 04.08.2020 per i lavori di recupero tramite demolizione e ricostruzione e ricomposizione volumetrica della p.ed. 1624 in C.C. Tione I^ parte, località Dosse.

EF

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 04/2020 del 21.02.2020 con la quale è stato autorizzato in deroga alle previsioni di cui all'articolo 16 (risanamento conservativo) delle Norme di Attuazione della variante al Piano Regolatore Generale relativa al recupero del patrimonio edilizio montano approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 1318 di data 04.06.2010, il rilascio del permesso di costruire in deroga richiesto in data 04.02.2020, prot. n. 1521, dal signor Trocino Andrea per i lavori di recupero tramite demolizione e ricostruzione e ricomposizione volumetrica della p.ed. 1624 in C.C. Tione I^ parte, località Dosse, come da progetto a firma del geometra Paoli Silvio.

Visto il permesso di costruire in deroga ai sensi dell'articolo 106 della L.P. 15/15 s.m.i. n. 09/2020 rilasciato in data 04.08.2020 al signor Trocino Andrea relativo ai lavori per il recupero tramite demolizione e ricostruzione e ricomposizione volumetrica della p.ed. 1624 in C.C. Tione I^ parte, località Dosse e relativo progetto autorizzato a firma del geometra Paoli Silvio.

Preso atto che i lavori relativi al predetto permesso di costruire in deroga n. 09/2020 risultano iniziati in data 08.08.2020 così come da comunicazione di inizio lavori presentata in data 05.08.2020, prot. n. 8780, a firma del signor Trocino Andrea.

Vista la domanda presentata in data 28.09.2020, protocollo n. 10911, dal signor Trocino Andrea per il rilascio della prima variante al permesso di costruire in deroga n. 09/2020 di data 04.08.2020 per i lavori di recupero tramite demolizione e ricostruzione e ricomposizione volumetrica della p.ed. 1624 in C.C. Tione I^ parte, località Dosse, secondo il progetto a firma del geometra Paoli Silvio.

Preso atto che la variante richiesta prevede il recupero, accorpandolo al volume interrato previsto nel progetto autorizzato, mediante demolizione e ricostruzione di un volume completamente interrato che non era stato rilevato in fase di rilievo dell'immobile in quanto inaccessibile e rinvenuto a seguito dell'esecuzione dei lavori di demolizione dell'immobile.

Preso atto che l'intervento richiesto dal signor Trocino Andrea ricade all'interno del Sito di importanza comunitaria IT 3120152 denominato "Tione-Villa Rendena" ma che ai fini del rilascio della variante richiesta non risulta necessario un ulteriore parere del Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette della P.A.T. considerato che il progetto

autorizzato ha già ottenuto il parere positivo in data 31.01.2019, prot. n. 63750, rilasciato ai sensi dell'articolo 16 del D.P.P. n. 50-157/Leg del 3 novembre 2008, circa il procedimento relativo alla verifica preventiva per lo spostamento della viabilità comunale sulla p.f. 2924/1 in C.C. Tione I^ parte, località Le Dosse e per il ripristino della p.ed. 1624.

Vista la variante al Piano Regolatore Generale relativa al recupero del patrimonio edilizio montano approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 1318 di data 04.06.2010, in vigore dal 16.06.2010, in particolare la scheda n. 35 relativa all'immobile p.ed. 1624 in C.C. Tione I^ parte, località Dosse, che classifica l'immobile medesimo come edificio con la tipologia di intervento risanamento conservativo - R2 con la possibilità di effettuare una ricomposizione volumetrica e di realizzare due nuovi fori sui fronti laterali.

Visto l'articolo 106 (interventi di carattere straordinario riguardanti edifici storici) della L.P. 15/15 s.m.i. di seguito riportato :

"1. Nel caso d'interventi riguardanti edifici storici soggetti a risanamento conservativo ed edifici del patrimonio edilizio tradizionale montano soggetti a risanamento conservativo e a ristrutturazione edilizia, se l'interessato presenta al comune una perizia asseverata che dimostra che l'immobile presenta condizioni statiche tali da non consentirne il recupero con modalità conservative nel rispetto delle condizioni previste dalle norme urbanistiche per la relativa tipologia d'intervento, il consiglio comunale, acquisito il parere della CPC o l'autorizzazione paesaggistico-ambientale, se richiesta, può autorizzare il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione del progetto di recupero proposto, anche con demolizione e ricostruzione, in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

2. L'applicazione del comma 1 è esclusa nel caso di edifici assoggettati alla categoria del restauro od oggetto di vincolo ai sensi delle norme in materia di beni culturali.

3. Il progetto di demolizione e ricostruzione previsto dal comma 1 deve risultare coerente con le caratteristiche tipologiche, architettoniche, con le prescrizioni relative a elementi e materiali ammessi dal PRG per la categoria d'intervento a cui è soggetto l'edificio e, in generale, con l'obiettivo di migliorare le condizioni architettoniche dell'edificio preesistente e il contesto in cui è inserito.

4. Alle varianti ai progetti autorizzati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina delle varianti di cui all'articolo 92. Queste varianti sono subordinate al parere preventivo della CPC, fatta eccezione per quelle in corso d'opera".

Preso atto che l'intervento previsto ricade in area di tutela ambientale dal Piano Urbanistico Provinciale approvato con Legge Provinciale 27 maggio 2008, n. 5, in vigore dal 26.06.2008 e dal vigente Piano Regolatore Generale.

Preso atto che ai fini del rilascio del permesso di costruire in deroga richiesto in data 28.09.2020 non risulta necessario ottenere l'autorizzazione ai fini della tutela paesaggistico-ambientale della Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio della Comunità delle Giudicarie in quanto la variante riguarda solamente un volume completamente interrato senza alcuna modifica esterna dell'intervento già autorizzato.

Preso atto che l'istanza di permesso di costruire presentata il 28.09.2020 sopra richiamata è stata valutata con parere favorevole dalla Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 29.09.2020, verbale n. 11.

Dato atto che l'intervento richiesto in data 28.09.2020 relativo alla completa demolizione e ricostruzione del volume interrato non rilevato in fase di rilievo dell'immobile p.ed. 1624 in C.C. Tione I^ parte in quanto inaccessibile e rinvenuto a seguito dei lavori di demolizione, risulta in contrasto con la tipologia di intervento ammissibile dalla variante al Piano Regolatore Generale relativa al recupero del patrimonio edilizio montano, ossia all'intervento di risanamento conservativo di cui all'articolo 16 delle Norme di Attuazione che vieta la demolizione totale o parziale dell'edificio e quindi può essere applicato nella fattispecie il dispositivo normativo

previsto all'articolo 106 della L.P. 15/15 s.m.i. in quanto viene assicurato comunque un recupero dell'edificio tutelato, classificato come insediamento storico montano, mediante la sua demolizione e ricostruzione.

Dato atto che l'autorizzazione di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 106, comma 1, della L.P. 15/15 s.m.i. è possibile in quanto il volume interrato non rilevato in fase di rilievo dell'immobile p.ed. 1624 in C.C. Tione I^ parte e rinvenuto a seguito dei lavori di demolizione, presenta condizioni statiche tali da non consentirne il recupero nel rispetto delle condizioni stabilite dalle norme urbanistiche per la tipologia di intervento prevista, come meglio evidenziato con perizia statica asseverata datata settembre 2020 a firma del dott. ing. Tarolli Daniele presentata contestualmente all'istanza di permesso di costruire.

Visto il C.E.L. (Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale – Settore Edilizia Privata, ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e dato atto che la presente non ha rilevanza contabile.

Con voti n. 16 favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti su n. 16 Consiglieri presenti e votanti, palesemente espressi per appello nominale,

delibera

1. Di **autorizzare**, per le motivazioni espresse in premessa che si richiamano, ai sensi dell'articolo 106 della Legge Provinciale 4 agosto 2015, n. 15 s.m.i., in deroga alle previsioni di cui all'articolo 16 (risanamento conservativo) delle Norme di Attuazione della variante al Piano Regolatore Generale relativa al recupero del patrimonio edilizio montano approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 1318 di data 04.06.2010, il rilascio della prima variante al permesso di costruire in deroga n. 09/2020 di data 04.08.2020 richiesta in data 28.09.2020 per i lavori di recupero tramite demolizione e ricostruzione e ricomposizione volumetrica della p.ed. 1624 in C.C. Tione I^ parte, località Dosse, come da progetto a firma del geometra Paoli Silvio, lavori di variante che riguardano specificatamente il recupero, accorpandolo al volume interrato previsto nel progetto autorizzato, mediante demolizione e ricostruzione di un volume completamente interrato che non era stato rilevato in fase di rilievo dell'immobile in quanto inaccessibile e rinvenuto a seguito dei lavori di demolizione dell'immobile.
2. Di **dichiarare** la presente deliberazione, vista l'urgenza di procedere con l'iter amministrativo relativo al rilascio del permesso di costruire in deroga richiesto il 28.09.2020, con voti n. 15 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti su n. 15 Consiglieri presenti e votanti (il Consigliere Armani ha perso il collegamento virtuale con il Consiglio quindi risulta assente alla votazione per l'immediata eseguibilità), espressi per appello nominale, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
3. Di **DARE EVIDENZA** che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi

dell'art. 183, comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

Punto 9

INTERVENTI

Relaziona il Sindaco. E' presente in videoconferenza il geometra Edoardo Floriani dell'Ufficio Tecnico che interviene spiegando che si tratta di interventi già autorizzati dal Consiglio comunale in data 21 febbraio 2020 per recuperare case da mont con demolizione e ricostruzione. Questa per problematiche connesse alla staticità dell'edificio.

Il permesso è stato emesso in agosto e dopo l'inizio dei lavori è stato verificato, durante la demolizione, che esisteva un locale interrato non visto in sede di progettazione. Per poter recuperare questa volumetria si è reso necessario rifare una procedura come quella iniziale. E' stato richiesto il parere favorevole della Commissione Edilizia. Ora è competenza del Consiglio comunale autorizzare il recupero del volume.

Il Sindaco spiega che il volume resta interrato e non ha riflessi sull'esterno.

Punto 10 all'OdG

Deliberazione n. 40/2020 dd. 29.10.2020

OGGETTO: Autorizzazione ai sensi dell'articolo 106 della L.P. 15/15 s.m.i. al rilascio del permesso di costruire in deroga per i lavori di recupero tramite demolizione e ricostruzione della p.ed. 1413 in C.C. Tione I^ parte, località Marenda.

EF

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che per la trattazione del presente punto chiude il collegamento in videoconferenza l'Assessore Roberto Zamboni.

Dato atto che il Consigliere Armani Alberto è rientrato nel collegamento in videoconferenza. Presenti n. 15 Consiglieri.

Sentita la relazione del Sindaco.

Vista l'istanza di permesso di costruire in deroga ai sensi dell'art. 106 della L.P. 15/15 s.m.i. presentata in data 21.08.2020, prot. n. 9449, dal signor Salvaterra Roberto relativa ai lavori per il recupero tramite demolizione e ricostruzione della p.ed. 1413 in C.C. Tione I^ parte, località Marenda, con allegato progetto a firma del geometra Zamboni Roberto e relazione geologica e geotecnica a firma del dott.geol. Alberti Silvio firmata per presa visione dal progettista.

Preso atto che il richiedente signor Salvaterra Roberto ha dichiarato a pagina 2 del permesso di costruire che *"non sono stati reperiti titoli edilizi essendo l'immobile di remota costruzione e successivamente non è stato interessato da interventi per i quali era necessario munirsi di titoli abilitativi"*.

Preso atto che l'intervento richiesto dal signor Salvaterra Roberto ricade all'interno del Sito di importanza comunitaria IT 3120152 denominato "Tione-Villa Rendena".

Vista la variante al Piano Regolatore Generale relativa al recupero del patrimonio edilizio montano approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 1318 di data 04.06.2010, in vigore dal 16.06.2010, in particolare la scheda n. 55 relativa all'immobile p.ed. 1413 in C.C. Tione I^ parte, località Marenda, che classifica l'immobile medesimo come edificio con la tipologia di intervento risanamento conservativo - R2.

Visto l'articolo 106 (interventi di carattere straordinario riguardanti edifici storici) della L.P. 15/15 s.m.i. di seguito riportato :

"1. Nel caso d'interventi riguardanti edifici storici soggetti a risanamento conservativo ed edifici del patrimonio edilizio tradizionale montano soggetti a risanamento conservativo e a ristrutturazione edilizia, se l'interessato presenta al comune una perizia asseverata che dimostra che l'immobile presenta condizioni statiche tali da non consentirne il recupero con modalità conservative nel rispetto delle condizioni previste dalle norme urbanistiche per la relativa tipologia d'intervento, il consiglio comunale, acquisito il parere della CPC o l'autorizzazione paesaggistico-ambientale, se richiesta, può autorizzare il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione del progetto di

recupero proposto, anche con demolizione e ricostruzione, in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

2. L'applicazione del comma 1 è esclusa nel caso di edifici assoggettati alla categoria del restauro od oggetto di vincolo ai sensi delle norme in materia di beni culturali.

3. Il progetto di demolizione e ricostruzione previsto dal comma 1 deve risultare coerente con le caratteristiche tipologiche, architettoniche, con le prescrizioni relative a elementi e materiali ammessi dal PRG per la categoria d'intervento a cui è soggetto l'edificio e, in generale, con l'obiettivo di migliorare le condizioni architettoniche dell'edificio preesistente e il contesto in cui è inserito.

4. Alle varianti ai progetti autorizzati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina delle varianti di cui all'articolo 92. Queste varianti sono subordinate al parere preventivo della CPC, fatta eccezione per quelle in corso d'opera".

Preso atto che l'intervento previsto ricade in area di tutela ambientale dal Piano Urbanistico Provinciale approvato con Legge Provinciale 27 maggio 2008, n. 5, in vigore dal 26.06.2008 e dal vigente Piano Regolatore Generale.

Vista la delibera n. 245/2020 di data 03.09.2020 della Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio della Comunità delle Giudicarie con la quale è stata concessa l'autorizzazione ai soli fini della tutela paesaggistico-ambientale, presentata in data 20.10.2020, prot. n. 12031.

Specificato che l'istanza di permesso di costruire in deroga non necessita del parere della Commissione Edilizia Comunale ai sensi degli articoli 7 e 9, comma 4, della L.P. 15/15 s.m.i. e secondo quanto precisato dall'Assessore all'Urbanistica della P.A.T. con la nota informativa datata 12.10.2015, prot. n. 517354, pervenuta in data 12.10.2015, prot. n. 12832.

Specificato che la documentazione progettuale ai fini del rilascio del permesso di costruire in deroga dovrà essere integrata con il parere del Direttore del Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette della P.A.T. ai sensi dell'articolo 16 del D.P.P. n. 50-157/Leg del 3 novembre 2008, nonché con lo schema degli impianti ai sensi del D.M. 37/08.

Dato atto che l'intervento richiesto in data 21.08.2020 relativamente alla completa demolizione e ricostruzione dell'immobile p.ed. 1413 in C.C. Tione I^a parte, località Marenda, risulta in contrasto con la tipologia di intervento ammissibile dalla variante al Piano Regolatore Generale relativa al recupero del patrimonio edilizio montano, ossia all'intervento di risanamento conservativo di cui all'articolo 16 delle Norme di Attuazione che vieta la demolizione totale o parziale dell'edificio e quindi può essere applicato nella fattispecie il dispositivo normativo previsto all'articolo 106 della L.P. 15/15 s.m.i. in quanto viene assicurato comunque un recupero dell'edificio tutelato, classificato come insediamento storico montano, mediante la sua demolizione e ricostruzione nel rispetto delle caratteristiche architettoniche originarie dello stesso.

Dato atto che l'autorizzazione di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 106, comma 1, della L.P. 15/15 s.m.i. è possibile in quanto l'immobile presenta condizioni statiche tali da non consentirne il recupero nel rispetto delle condizioni stabilite dalle norme urbanistiche per la tipologia di intervento prevista, come meglio evidenziato con perizia statica asseverata in data 25.08.2020 a firma del dott. ing. Dalbon Mirko agli atti.

Preso atto che il progetto presentato con istanza di permesso di costruire in deroga prevede anche la realizzazione di una nuova legnaia sulla p.f. 3785 pertinenziale all'immobile p.ed. 1413 conformemente alla tipologia prevista dal manuale tipologico del PRG ma che questo singolo intervento non risulta oggetto della presente deliberazione.

Visto il C.E.L. (Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale – Settore Edilizia Privata, ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e dato atto che la presente non ha rilevanza contabile.

Con voti n. 15 favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, espressi per appello nominale,

delibera

4. Di **autorizzare**, per le motivazioni espresse in premessa che si richiamano, ai sensi dell'articolo 106 della Legge Provinciale 4 agosto 2015, n. 15 s.m.i., in deroga alle previsioni di cui all'articolo 16 (risanamento conservativo) delle Norme di Attuazione della variante al Piano Regolatore Generale relativa al recupero del patrimonio edilizio montano approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 1318 di data 04.06.2010, il rilascio del permesso di costruire in deroga richiesto in data 21.08.2020, prot. n. 9449, dal signor Salvaterra Roberto, per i lavori di recupero tramite demolizione e ricostruzione della p.ed. 1413 in C.C. Tione I^a parte, località Marendà, come da progetto a firma del geometra Zamboni Roberto.
5. Di **dichiarare** la presente deliberazione, vista l'urgenza di procedere con l'iter amministrativo relativo al rilascio del permesso di costruire in deroga richiesto il 21.08.2020, con voti n. 15 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, espressi per appello nominale, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
6. Di **DARE EVIDENZA** che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

Punto 10

INTERVENTI

Dato atto che si assenta il Vice sindaco Roberto Zamboni.

Introduce il Sindaco spiegando dove si trova l'intervento.

Lascia la parola al geom. Edoardo Floriani dell'Ufficio Tecnico comunale che spiega che l'immobile presenta condizioni statiche, certificato da una perizia statica asseverata, tali da non permetterne il recupero senza la demolizione e quindi la ricostruzione.

Ciò è previsto dalla normativa.

Spiega che la Commissione paesaggistica della Comunità ha espresso parere favorevole.

L'intervento ricade in siti di rilevanza comunitaria e quindi ci sarà la valutazione di un servizio provinciale.

L'intervento prevede anche la realizzazione di una legnaia, come previsto dal PRG.

Evidenzia che se non ci fosse questa possibilità di deroga molti edifici in montagna non potrebbero essere recuperati.

Il Sindaco si riallaccia alle ultime osservazioni di Floriani per sottolineare l'importanza del recupero delle case da mont al fine di poter salvaguardare e sviluppare il territorio montano, dando sviluppo all'economia.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene chiusa alle ore 21,39.

Il presente verbale si compone di n. 36 pagine e degli allegati richiamati.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Mirella Girardini

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

documento firmato digitalmente

Il presente documento in forma cartacea costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alla regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.lgs 39/1993).
